



AVVISO n.2656	19 Febbraio 2007	SeDeX – INV. CERTIFICATES
----------------------	-------------------------	--------------------------------------

Mittente del comunicato : Borsa Italiana
Societa' oggetto : BANCA ALETTI & C
dell'Avviso
Oggetto : Inizio negoziazione Investment Certificates –
classe B "Banca Aletti S.p.A." emessi
nell'ambito di un Programma

<i>Testo del comunicato</i>

Si veda allegato.

<i>Disposizioni della Borsa</i>
--

Strumenti finanziari:	<p>A) “Borsa Protetta Certificate su azioni italiane - I serie 2007” e “Borsa Protetta Certificate di tipo Quanto su indici azionari - I serie 2007”</p> <p>B) “Bonus Certificate su azioni italiane – I serie 2007”</p> <p>C) “Up&Up Certificate su indici azionari - I serie 2007” e “Up&Up Certificate su azioni italiane - I serie 2007”</p>		
Emittente:	Banca Aletti & C. S.p.A.		
Rating Emittente:	Società di Rating	Long Term	Data Report
	Standard & Poor's	A	13/07/2005
Oggetto:	INIZIO NEGOZIAZIONI IN BORSA		
Data di inizio negoziazioni:	21 febbraio 2007		
Mercato di quotazione:	Borsa - Comparto SEDEX, “ <i>segmento investment certificates – classe B</i> ”		
Orari e modalità di negoziazione:	Negoziazione continua e l’orario stabilito dall’art. IA.5.1.6 delle Istruzioni		
Operatore incaricato ad assolvere l’impegno di quotazione:	Banca Aletti & C. S.p.A. Codice specialist: 0580		
Modalità di liquidazione dei contratti:	liquidazione a contante garantita il terzo giorno di borsa aperta successivo a quello di conclusione dei contratti.		

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE

A) “Borsa Protetta Certificate su azioni italiane - I serie 2007” e “Borsa Protetta Certificate di tipo Quanto su indici azionari - I serie 2007”	
B) “Bonus Certificate su azioni italiane – I serie 2007”	
C) “Up&Up Certificate su indici azionari - I serie 2007” e “Up&Up Certificate su azioni italiane - I serie 2007”	
Quantitativo minimo di negoziazione di ciascuna serie:	vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei certificates (colonna “Lotto Neg.”)

Controvalore minimo dei blocchi: 150.000 Euro

Impegno giornaliero ad esporre
prezzi denaro e lettera
per ciascuna serie:

vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei
certificates (colonna “N.Lotti M.M.”)

Tipo di liquidazione: monetaria

Modalità di esercizio: europeo

DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA

Dal giorno 21 febbraio 2007, i “Borsa Protetta Certificate su azioni italiane - I serie 2007”, i “Borsa Protetta Certificate di tipo Quanto su indici azionari - I serie 2007”, i “Bonus Certificate su azioni italiane – I serie 2007”, gli “Up&Up Certificate su indici azionari - I serie 2007” e gli “Up&Up Certificate su azioni italiane - I serie 2007” verranno inseriti nel Listino Ufficiale, sezione Securitised Derivatives.

Allegati:

- Schede riepilogative delle caratteristiche dei certificates;
- Fattori di rischio e tabelle delle Condizioni Definitive dei certificates;
- Regolamenti dei certificates.

<i>Serie</i>	<i>Isin</i>	<i>Sigla</i>	<i>SIA</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Sottostante</i>	<i>Strike</i>	<i>Scad.</i>	<i>Parità</i>	<i>Ammontare</i>	<i>Lotto Neg.</i>	<i>N.Lotti MM</i>	<i>Partecipazione</i>
1	IT0004162357	AL6235	401744	ALENIBP100%22,97GE10	ENI	22,97	29/01/2010	4,048583	238000	1	50	100%
2	IT0004179823	AL7982	402219	ALNKBPQ72%17180,7AG8	NIKKEI 225	17180,78	05/08/2008	0,005704	26000	1	50	72%

<i>Serie</i>	<i>Isin</i>	<i>Sigla</i>	<i>SIA</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Sottostante</i>	<i>Barriera</i>	<i>Scad.</i>	<i>Parità</i>	<i>Ammontare</i>	<i>Lotto Neg.</i>	<i>N.Lotti MM</i>	<i>Bonus</i>
1	IT0004162324	AL6232	401730	AL ENI BON118% GE10	ENI	17,29	29/01/2010	4,048583	57000	1	50	118%

Serie	Isin	Sigla	SIA	Descrizione	Sottostante	Val. Iniz.	Scadenza	Valore nominale	Ammontare	Lotto Neg.	N. Lott. MM	Liv. Barriera	Partecipazione
1	IT0004162340	AL6234	401734	ALDJEUP100%4193,GE10	DJ EUROSTOXX 50	4193,74	29/01/2010	100	313000	1	50	2935,62	100%
2	IT0004162332	AL6233	401739	AL G UP100%33,03GE10	GENERALI	33,03	29/01/2010	100	71500	1	50	25,1	100%

FATTORI DI RISCHIO

Si invitano gli investitori a leggere attentamente le presenti Condizioni Definitive unitamente alla Nota Informativa al fine di comprendere i fattori di rischio generali e specifici collegati all'acquisto dei Certificati emessi dall'Emittente nell'ambito del Programma e denominati "Borsa Protetta" e "Borsa Protetta di Tipo Quanto".

I termini in maiuscolo non definiti nella presente sezione hanno il significato ad essi attribuito in altre sezioni della presente Nota Informativa, ovvero del Documento di Registrazione.

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.

E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti soltanto dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate.

Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati presenta caratteristiche che per molti investitori non sono appropriate.

Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi di investimento e alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo. Prima di effettuare qualsiasi operazione è

opportuno che l'investitore consulti i propri consulenti circa la natura e il livello di esposizione al rischio che tale operazione comporta.

Fattori di rischio specifici connessi ad un investimento nei Certificati.

I Certificati oggetto della presente Nota Informativa sono strumenti derivati, cartolarizzati sotto forma di titoli negoziabili della tipologia “investment certificate”. I Certificati oggetto della presente Nota Informativa permettono all’investitore di partecipare alle performance dell'attività sottostante (titolo azionario o indice) e nel contempo prevedono la protezione di una parte del capitale investito.

I Certificati sono emessi da Banca Aletti & C. S.p.A. su azioni quotate in borse valori di paesi appartenenti all’Unione Monetaria Europea, del Regno Unito, della Svezia, della Svizzera, degli Stati Uniti d’America e del Giappone nonché sui seguenti indici: S&P/MIB, S&P500, Nikkei 225, DJ Eurostoxx50, Nasdaq 100, HSI, SMI, FTSE 100. L’investitore che abbia acquistato i Certificati ha il diritto di ricevere alla scadenza un importo in Euro in funzione della quotazione dell’azione o dell'indice sottostante cui ogni Certificato è collegato. L’investimento nei Certificati espone l’investitore ad un rischio inferiore a quello di un investimento sul sottostante.

Al momento della quotazione, i Certificati avranno una Protezione il cui valore percentuale è calcolato come rapporto tra l'importo minimo di rimborso (il Livello di Protezione) - espresso in Euro o nella Divisa di Riferimento, qualora il Sottostante sia espresso in una divisa diversa dall'Euro - e il prezzo lettera del Certificato al momento dell'inizio delle quotazioni, moltiplicato per il Multiplo e, ove applicabile, per il Tasso di Cambio, ossia:

$$\text{Capitale protetto} = \frac{\text{Livello di Protezione}}{\text{Prezzo lettera Borsa Protetta}} \times \text{Multiplo} \times \frac{1}{\text{Eur / Fx}}$$

Il prezzo lettera è il primo prezzo esposto dal market-maker il primo giorno di quotazione. Nel caso dei Certificati Quanto, per i quali la Divisa di Riferimento del sottostante è sempre convenzionalmente espressa in Euro, il Tasso di Cambio non si applica.

Il profilo dell’investimento nei Certificati è finanziariamente equivalente alla seguente strategia in opzioni di tipo call e put europeo sul sottostante del Certificato, aventi la medesima scadenza e multiplo:

- acquisto di un certificato di tipo benchmark (ovvero, acquisto di un’opzione call con strike zero);
- acquisto di un’opzione put con strike pari al Livello di Protezione del Certificato;
- vendita di (1-Z) opzioni call con strike pari al Livello di Protezione del Certificato.

Dove "Z" è il Livello di Partecipazione alla performance associata a ciascun Certificato.

Il profilo dell’investimento nei Certificati Quanto, invece, è finanziariamente equivalente alla seguente strategia in opzioni di tipo call e put europeo sul sottostante del Certificato Quanto, aventi la medesima scadenza e multiplo:

- acquisto di un certificato di tipo benchmark (ovvero, acquisto di un'opzione call con strike zero);
- acquisto di un'opzione put con strike pari al Livello di Protezione del Certificato Quanto;
- vendita di $(1-Z)$ opzioni call con strike pari al Livello di Protezione del Certificato Quanto;
- acquisto di un forward sulla Divisa di Riferimento del Sottostante del Certificato Quanto.

Dove "Z" è il Livello di Partecipazione alla performance associata a ciascun Certificato.

L'esercizio dei Certificati alla scadenza è automatico. I Certificati hanno stile europeo e, conseguentemente non possono essere esercitati se non alla scadenza.

Rischio di liquidità

I Certificati potrebbero presentare problemi di liquidità e, pertanto, potrebbe verificarsi l'eventualità che il prezzo di tali strumenti sia condizionato dalla limitata liquidità degli stessi. Peraltro, come stabilito dall'articolo 2.2.22 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (il "**Regolamento di Borsa**"), l'Emittente, in qualità di market-maker, assume l'impegno di esporre quotazioni in acquisto e in vendita a prezzi che non si discostino tra loro in misura superiore al differenziale massimo indicato nelle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. ("**Istruzioni al Regolamento**"), per un quantitativo almeno pari al lotto minimo di negoziazione e secondo la tempistica specificata nelle Istruzioni stesse.

Rischio di cambio

Per i Certificati il cui Livello di Protezione sia espresso in valuta diversa dall'Euro, è necessario tenere presente che l'Importo di Liquidazione spettante dovrà essere calcolato tenendo conto del tasso di cambio della Divisa di Riferimento del Livello di Protezione contro l'Euro. Il Tasso di Cambio di riferimento per la conversione, è il *fixing* della Banca Centrale Europea pubblicato il Giorno di Valutazione. Di conseguenza, i guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in valute diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'Euro) sono condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

Per i Certificati Quanto, invece, la Divisa di Riferimento è sempre l'Euro. I livelli dei sottostanti espressi in divisa non Euro vengono convertiti in Euro sulla base di un tasso di cambio convenzionale pari a 1 punto indice = 1 Euro, o 1 unità di divisa non Euro = 1 Euro. I Certificati Quanto non risentono, pertanto, del rischio di cambio.

TERMINI E CONDIZIONI CONTRATTUALI

Eventi Straordinari

Nel caso di modifiche sostanziali al metodo di calcolo del Sottostante, o in caso di Eventi Rilevanti che incidono sull'Azione Sottostante, l'Emittente avrà la facoltà di apportare rettifiche al Livello di Protezione e/o alla Partecipazione e/o al Multiplo e/o al Sottostante medesimo.

In particolare le rettifiche avranno luogo nei casi previsti dall'Articolo 5 dei Regolamenti e comunque al fine di fare in modo che il valore economico dei Certificati resti quanto più possibile equivalente a quello che i Certificati avevano prima dell'evento.

Qualora non sia possibile compensare gli effetti dell'evento con tali rettifiche, nonché nel caso di cessazione del calcolo e pubblicazione dell'Indice Sottostante, l'Emittente risolverà i contratti liquidando ai Portatori un Importo di Liquidazione determinato sulla base dell'Equo Valore di Mercato dei Certificati.

Sconvolgimenti di Mercato

E' previsto che l'Emittente sposti in avanti il Giorno di Valutazione in caso di esercizio dei Certificati, qualora in tale data fossero in atto Sconvolgimenti di Mercato, secondo quanto stabilito nell'Articolo 4 dei Regolamenti.

Qualora gli Sconvolgimenti di Mercato si protraggano per tutta la durata del Periodo di Valutazione, l'Agente per il Calcolo provvederà a calcolare l'Importo di Liquidazione utilizzando l'Equo Valore di Mercato dei Certificati.

Esercizio a scadenza – Rinuncia all'esercizio

L'esercizio dei Certificati alla scadenza è automatico.

I Certificati saranno esercitati alla Data di Scadenza e ai portatori verrà corrisposto l'Importo di Liquidazione, la cui determinazione da parte dell'Agente per il Calcolo, in assenza di errori manifesti, è definitiva e vincolante per i Portatori.

Considerato che le commissioni di esercizio applicate dall'intermediario potrebbero in alcuni casi assorbire il guadagno del portatore di Certificati, è possibile rinunciare all'esercizio dei Certificati, secondo le modalità indicate all'Articolo 3 dei Regolamenti.

Il portatore ha la facoltà di comunicare all'Emittente, attraverso il modulo contenuto nella Nota Informativa, entro l'orario ed il giorno definito all'Articolo 3 dei Regolamenti dei Certificati (contenuto anch'esso nella Nota Informativa), la propria volontà di rinunciare all'esercizio dei Certificati.

Modifiche ai Regolamenti

L'Emittente potrà apportare al Regolamento dei Certificati le modifiche che ritiene necessarie od opportune al fine di eliminare ambiguità o imprecisioni nel testo. In particolari circostanze, le condizioni contrattuali potrebbero essere anche modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house. Se tali modifiche hanno effetto sulle modalità di

esercizio dei diritti del portatore, delle stesse sarà data notizia mediante pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale. Altrimenti, l'Emittente provvederà ad informare i portatori dei Certificati secondo le modalità di cui all'Articolo 8 dei Regolamenti.

Conflitto di interesse

Il ruolo di market maker e di Agente per il Calcolo è svolto dall'Emittente e tale circostanza potrebbe far configurare dei conflitti di interesse.

Si segnala inoltre che l'Emittente dei Certificati, le società controllate o collegate, possono, di volta in volta, intraprendere negoziazioni relative all'attività sottostante tramite conti di loro proprietà o conti da loro gestiti. Tali negoziazioni possono avere un effetto positivo o negativo sul valore dell'attività sottostante e, di conseguenza, dei Certificati.

I predetti soggetti, inoltre, possono emettere altri strumenti derivati relativi all'attività sottostante. L'introduzione di tali prodotti concorrenti può influenzare il valore dei Certificati.

L'Emittente, o le società controllanti, controllate o collegate, possono di volta in volta agire ad altro titolo con riferimento ai Certificati. In particolare, tali soggetti possono agire come consulenti finanziari, come *sponsor* o come banca commerciale per le società emittenti i titoli inclusi nell'Indice Sottostante. Tali attività possono essere caratterizzate da conflitti d'interesse e possono incidere sul valore dei Certificati.

Legge applicabile

I Certificati ed i diritti e doveri da essi derivanti sono regolati dalla legge italiana.

Tabella 1 A ("Borsa Protetta su Azioni Italiane")

N. serie	Emittente	Cod. ISIN	Sottostante	Cod.ISIN Sottostante	Data di Emissione	Data Scadenza	Multiplo	Cod. Neg.	Quantità	Cash/ Physical	Europ/ Americ	Lotto Minimo	Lotto Neg.	n. lotti neg. per obblighi quotazione	Livello di Protezione	Partecipazione	Volatilità %	Tasso Free Risk %	Valore del certificato	Prezzo del Sottostante	Divisa di Riferimento	Mercato di Riferimento
1	Banca Aletti	IT0004162357	ENI	IT0003132476	31/01/2007	29/01/2010	4,048583	AL6235	238.000	Cash	Europ	1	1	50	22,97	100%	21%	4,11%	98	24,70	EUR	Borsa Italiana (MTA)

Tabella 1 B ("Borsa Protetta di tipo Quanto su Indici Azionari")

N. serie	Emittente	Cod. ISIN	Sottostante	Cod.ISIN Sottostante	Data di Emissione	Data Scadenza	Multiplo	Cod. Neg.	Quantità	Cash/ Physical	Europ/ Americ	Lotto Minimo	Lotto Neg.	n. lotti neg. per obblighi quotazione	Livello di Protezione	Partecipazione	Volatilità %	Tasso Free Risk %	Valore del certificato	Prezzo del Sottostante	Divisa di Riferimento	Istituto di Riferimento
2	Banca Aletti	IT0004179823	NIKKEI 225	XC0009692440	05/02/2007	05/08/2008	0,005704	AL7982	26.000	Cash	Europ	1	1	50	17.180,78	72%	17,50%	4,10%	98,95	17.531,41	EUR	Nihon Keizai Shimbun Inc.

**APPENDICE A - REGOLAMENTI DEI BORSA PROTETTA E DEI BORSA PROTETTA
DI TIPO QUANTO EMESSI DA BANCA ALETTI & C. S.p.A.**

(A) REGOLAMENTO DEI BORSA PROTETTA SU AZIONI ITALIANE

Introduzione Il presente Regolamento (il **"Regolamento"**) disciplina i Borsa Protetta (i **"Certificati"** o ciascuno un **"Certificato"**) di stile europeo su azioni quotate presso la Borsa Italiana S.p.A., che verranno di volta in volta emessi, in una o più serie, dall'Emittente. Le caratteristiche specifiche di ciascuna serie di Certificati saranno indicate nelle rispettive Condizioni Definitive d'Offerta. Al termine di ciascuna offerta, l'Emittente pubblicherà il Multiplo e il Livello di Protezione dei Certificati mediante Avviso Integrativo. Ai fini della successiva ammissione a quotazione, l'Emittente predisporrà delle Condizioni Definitive di Quotazione secondo il modello di cui all'Appendice D della Nota Informativa. L'esercizio dei Certificati da parte del relativo portatore (il **"Portatore"**), secondo i termini e le modalità previste nel presente Regolamento, obbliga l'Emittente a trasferire allo stesso un ammontare pari all'Importo di Liquidazione.

Articolo 1 Ai fini del presente Regolamento, i termini di seguito elencati avranno il
Definizioni significato di seguito indicato:

"Agente per il Calcolo" indica l'Emittente.

"Avviso Integrativo" indica il documento - da pubblicarsi al termine del Periodo di Offerta sul sito internet dell'Emittente www.aleticertificate.it e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB - nel quale saranno indicati il Valore Iniziale, il Multiplo e il Livello di Protezione. L'Avviso Integrativo formerà parte integrante del presente Regolamento.

"Azione Sottostante" o **"Sottostante"** indica le azioni indicate nelle Condizioni Definitive per ciascuna emissione.

"Condizioni Definitive" indica salvo ove diversamente specificato, sia le Condizioni Definitive d'Offerta che le Condizioni Definitive di Quotazione, redatte secondo la Direttiva 2003/71/CE (Direttiva sul Prospetto Informativo).

"Condizioni Definitive di Quotazione" indica il documento, redatto secondo il modello di cui all'Appendice D della Nota Informativa, che sarà trasmesso a Borsa Italiana S.p.A., successivamente alla chiusura del Periodo d'Offerta e successivamente all'emissione dei Certificati, ai fini dell'ammissione alla quotazione. Le Condizioni Definitive di Quotazione saranno messe a disposizione del pubblico sul sito internet www.aleticertificate.it, nonché presso la sede operativa dell'Emittente in Via Roncaglia 12, Milano e depositate presso la CONSOB e la Borsa Italiana S.p.A.

"Condizioni Definitive d'Offerta" indica il documento, redatto secondo il

modello di cui all'Appendice C della Nota Informativa, contenente i termini e le condizioni contrattuali relativi alle singole offerte di Certificati da effettuarsi sulla base della presente Nota Informativa e che sarà reso pubblico, entro il giorno antecedente l'inizio dell'offerta, mediante pubblicazione sul sito internet www.aleticertificate.it e deposito presso la CONSOB, nonchè messo a disposizione presso la sede operativa dell'Emittente in Via Roncaglia 12, Milano. In occasione di ciascuna offerta, le Condizioni Definitive d'Offerta conterranno, in relazione al Valore Iniziale, al Multiplo e al Livello di Protezione, solo valori indicativi. Il Valore Iniziale, il Multiplo e il Livello di Protezione definitivi saranno definiti al termine dell'offerta mediante Avviso integrativo.

"Data di Emissione " indica per ogni serie di Certificati la data indicata come tale nelle relative Condizioni Definitive d'Offerta, in cui vengono definiti il Valore Iniziale, il Multiplo e il Livello di Protezione, e nelle Condizioni Definitive di Quotazione.

"Data di Esercizio " indica e coincide con la Data di Scadenza dei Certificati. L'esercizio dei Certificati (tutti di stile europeo) è automatico alla scadenza. Il Portatore ha la facoltà di comunicare all'Emittente la propria volontà di rinunciare all'esercizio dei Certificati, secondo le modalità indicate all'Articolo 3.

"Data di Scadenza " o "Giorno di Scadenza " indica la data oltre la quale i Certificati perdono di validità e, con riferimento a ciascuna delle serie di Certificati, è la data indicata come tale nelle corrispondenti Condizioni Definitive.

"Emittente " indica Banca Aletti & C. S.p.A., con sede legale in Via Santo Spirito 14, Milano.

"Equo Valore di Mercato dei Certificati " indica il valore dei Certificati, come stabilito dall'Agente per il Calcolo, determinato in buona fede e con la dovuta diligenza sulla base degli ultimi valori di mercato del Sottostante nonché di ogni informazione e/o elemento ritenuto utile. L'Agente per il Calcolo provvederà a dare indicazioni delle modalità seguite per addivenire alla determinazione di tale valore.

"Giorno Lavorativo " indica un qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte a Milano e in cui sia funzionante il sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET).

"Giorno di Negoziazione " indica un qualsiasi giorno in cui il Sistema Telematico della Borsa Italiana S.p.A. è operativo ed in cui l'Azione Sottostante è regolarmente quotata. Laddove in uno di tali giorni abbia luogo uno Sconvolgimento di Mercato, tale giorno non potrà essere considerato un Giorno di Negoziazione.

"Giorno di Valutazione " indica il primo Giorno Lavorativo del Periodo di

Valutazione che sia anche un Giorno di Negoziazione. Qualora nessuno dei Giorni Lavorativi che compongono il Periodo di Valutazione sia un Giorno di Negoziazione, allora il Giorno di Valutazione sarà il primo Giorno Lavorativo successivo al Periodo di Valutazione.

"Importo di Liquidazione" indica, per ciascun Lotto Minimo detenuto, l'ammontare in Euro da riconoscere al Portatore, calcolato come segue:

Scenario 1: Se nel Giorno di Valutazione il Prezzo di Riferimento del Sottostante è superiore al Livello di Protezione, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro pari al Livello di Protezione più la differenza fra il Prezzo di Riferimento e il Livello di Protezione moltiplicata per la Partecipazione, il tutto moltiplicato per il Multiplo e per il numero di Certificati contenuti in un Lotto Minimo, come sintetizzato nella seguente formula:

Importo di Liquidazione=

$$\{ \text{Livello di protezione} + [(P_i - \text{Livello di protezione}) \times Z] \} \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo}$$

dove Z indica la Partecipazione al rialzo e P_i il Prezzo di Riferimento del Sottostante.

Scenario 2: Se nel Giorno di Valutazione il Prezzo di Riferimento del Sottostante è uguale o inferiore al Livello di Protezione, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro pari al Livello di Protezione moltiplicato per il Multiplo e per il numero di Certificati contenuti in un Lotto Minimo, come sintetizzato nella seguente formula:

Importo di Liquidazione=

$$\text{Livello di Protezione} \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo}$$

"Importo Totale" indica l'ammontare totale dei Certificati oggetto dell'offerta o dell'emissione, espresso in Euro ed indicato, rispettivamente, nelle Condizioni Definitive d'Offerta e nelle Condizioni Definitive di Quotazione.

"Livello di Protezione" indica, per ciascuna serie di Certificati, il valore indicato, come indicativo, nelle Condizioni Definitive d'Offerta e, come definitivo, nell'Avviso Integrativo e nelle Condizioni Definitive di Quotazione, calcolato alla Data di Emissione e corrispondente al prodotto tra la Protezione e il Valore Iniziale.

"Lotto Minimo di Esercizio" o **"Lotto Minimo"** indica il numero minimo di Certificati per il quale è consentito l'esercizio. Per ciascuna serie di Certificati è indicato nelle relative Condizioni Definitive.

"Mercato Derivato di Riferimento" indica il Mercato degli Strumenti Derivati (IDEM) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

"Mercato di Riferimento" indica, per ciascuna Azione Sottostante, il

mercato di quotazione del titolo tra quelli organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A., come indicato all'interno delle Condizioni Definitive.

"Multiplo" indica il numero di azioni controllate da un singolo Certificato. E' indicato, per ciascuna serie, nelle relative Condizioni Definitive d'Offerta in via indicativa, e nell'Avviso Integrativo e nelle Condizioni Definitive di Quotazione, in via definitiva.

"Partecipazione" indica, per ogni serie di Certificati, la percentuale (sempre compresa tra 0 e 100%) indicata come tale nelle Condizioni Definitive.

"Periodo di Offerta" indica il periodo, indicato nelle Condizioni Definitive d'Offerta, nel quale sarà possibile sottoscrivere i Certificati.

"Periodo di Valutazione" indica il periodo che inizia a decorrere dal Giorno Lavorativo antecedente la Data di Scadenza e che ha durata di 20 Giorni Lavorativi.

"Prezzo del Sottostante" indica il valore definitivo del Sottostante, utilizzato ai fini della determinazione del Prezzo Indicativo dei Certificati. Esso è indicato come tale nella tabella allegata alle Condizioni Definitive di Quotazione.

"Prezzo di Emissione" indica il prezzo, indicato nelle Condizioni Definitive, al quale sarà possibile sottoscrivere i Certificati durante il Periodo di Offerta.

"Prezzo di Riferimento" indica il prezzo di riferimento dell'Azione Sottostante, come definito dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A., rilevato dall'Agente per il Calcolo nel Giorno di Valutazione e utilizzato ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione.

"Prezzo Indicativo dei Certificati" indica il valore indicato come tale nelle tabelle allegate alle Condizioni Definitive di Quotazione.

"Protezione" indica, per ciascuna serie di Certificati, la percentuale indicata come tale nelle Condizioni Definitive d'Offerta.

"Quantità Emessa" indica il numero di Certificati emessi per ogni serie ed è indicata nelle Condizioni Definitive di Quotazione.

"Quantità Offerta" indica il numero di Certificati offerti per ogni serie ed è indicata nelle Condizioni Definitive d'Offerta.

"Sconvolgimento di Mercato" indica la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni del Sottostante sul Mercato di Riferimento, oppure la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni di opzioni o contratti a termine riferiti al Sottostante sul Mercato Derivato di Riferimento, oppure la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni di un numero significativo dei titoli scambiati presso la Borsa Italiana S.p.A.. Gli sconvolgimenti di mercato tenuti in considerazione in queste disposizioni non includono la riduzione delle ore o dei giorni di contrattazione (nella misura in

cui ciò rientri in una variazione regolarmente annunciata degli orari del Mercato di Riferimento), né l'esaurimento degli scambi nell'ambito del contratto in oggetto.

"Sportello di Pagamento" indica lo sportello dell'Emittente sito in Via Roncaglia n. 12, Milano.

"Valore Iniziale" indica, per ogni serie di Certificati, il valore del Sottostante riportato, come indicativo, nelle relative Condizioni Definitive d'Offerta. Il Valore Iniziale definitivo sarà indicato nell'Avviso Integrativo. Il Valore Iniziale definitivo corrisponderà comunque al Prezzo di Riferimento alla Data di Emissione.

Articolo 2

Collocamento

Gli investitori potranno aderire all'offerta dei Certificati compilando l'apposita modulistica messa a disposizione presso la sede dei soggetti incaricati del collocamento (i **"Soggetti Collocatori"**), la cui identità sarà indicata nelle Condizioni Definitive d'Offerta, ovvero dai promotori finanziari incaricati.

L'adesione all'offerta potrà essere effettuata nel corso del periodo di offerta (il **"Periodo di Offerta"**), la cui durata sarà indicata nelle Condizioni Definitive d'Offerta, e salva la facoltà dell'Emittente di procedere alla chiusura anticipata ovvero all'estensione del Periodo di Offerta, senza preavviso.

Nel corso del Periodo di Offerta, gli investitori potranno pertanto sottoscrivere un numero di Certificati pari al lotto minimo indicato nelle Condizioni Definitive (il **"Lotto Minimo"**) o i suoi multipli. Le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l'ordine cronologico di prenotazione ed entro i limiti dell'importo massimo disponibile.

Qualora, durante il Periodo di Offerta, le richieste eccedessero l'Importo Totale, l'Emittente procederà alla chiusura anticipata dell'offerta e sospenderà immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste da parte di ciascuno dei Soggetti Collocatori.

L'Emittente potrà altrimenti procedere ad un aumento dell'Importo Totale dell'offerta.

La chiusura anticipata, l'estensione del Periodo di Offerta, o l'aumento dell'Importo Totale dell'offerta sarà comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente www.aletticertificate.it e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

Articolo 3

Esercizio automatico

Esercizio dei Certificati e rinuncia

1. I Certificati saranno considerati come automaticamente esercitati alla Data di Scadenza.
2. Nessuna forma di esercizio dei Certificati diversa da quella automatica

descritta nel presente Articolo è ammessa durante la vita degli stessi.

Rinuncia all'esercizio

3. Il Portatore ha la facoltà di comunicare allo Sportello di Pagamento la propria volontà di rinunciare all'esercizio dei Certificati entro le ore 10.00 (ora di Milano) del Giorno di Scadenza o del Giorno di Valutazione se successivo.

4. Per una valida rinuncia all'esercizio automatico a scadenza dei Certificati, il Portatore del Certificato dovrà presentare allo Sportello di Pagamento per la/le serie in suo possesso una dichiarazione di rinuncia all'esercizio che deve essere conforme al modello riportato nella Nota Informativa. Nella dichiarazione di rinuncia all'esercizio dovranno essere indicati il codice ISIN ed il numero dei Certificati da non esercitare. E' esclusa la revoca della dichiarazione di rinuncia all'esercizio.

5. Al fine della rinuncia all'esercizio è necessario adempiere a tutti i requisiti appena riportati. In mancanza i Certificati si intenderanno comunque automaticamente esercitati.

6. Qualora la rinuncia all'esercizio dei Certificati non venisse espressa, per ciascuna serie di Certificati, per un numero di Certificati che non corrisponda ad un multiplo intero del Lotto Minimo di Esercizio, come indicato nelle relative Condizioni Definitive, saranno validi ai fini della rinuncia all'esercizio soltanto i Certificati approssimati per difetto al valore più prossimo. Per i restanti Certificati, la richiesta di rinuncia all'esercizio non sarà considerata valida. Qualora per i Certificati per cui si esprime la rinuncia all'esercizio non venisse raggiunto un numero minimo pari al Lotto Minimo di Esercizio riportato nelle Condizioni Definitive per ciascuna serie, la dichiarazione non sarà considerata valida.

7. Con riferimento ai Certificati rispetto ai quali sia stata effettuata la rinuncia all'esercizio automatico, l'Emittente sarà definitivamente e completamente liberato da ogni obbligo relativo agli stessi e i relativi Portatori non potranno pertanto vantare alcuna pretesa nei confronti dell'Emittente.

Imposte e spese

8. Tutte le imposte e spese inerenti all'esercizio del Certificato sono a carico del Portatore.

Articolo 4

Calcolo e pagamento dell'Importo di Liquidazione

1. In seguito all'esercizio automatico dei Certificati alla scadenza, l'Emittente verserà un importo equivalente all'Importo di Liquidazione complessivo, determinato dall'Agente di Calcolo sulla base del numero di Lotti Minimi di Esercizio oggetto dell'esercizio.

2. Il pagamento viene effettuato dallo Sportello di Pagamento mediante accredito sul conto dell'Intermediario aderente a Monte Titoli entro cinque Giorni Lavorativi dal relativo Giorno di Valutazione.

Giorni Lavorativi dal relativo Giorno di Valutazione.

3. Se il Giorno di Valutazione sono presenti Sconvolgimenti di Mercato, lo stesso viene spostato al primo Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione in cui gli Sconvolgimenti di Mercato non siano più presenti. Se gli Sconvolgimenti di Mercato si protraggono per tutta la durata del Periodo di Valutazione, l'Importo di Liquidazione corrisponderà all'Equo Valore di Mercato dei Certificati, così come determinato dall'Agente per il Calcolo.

4. Se il Giorno di Valutazione cade nella fattispecie di cui all'Articolo 4, punti da 1 a 5, lo stesso viene spostato fino al giorno della comunicazione ai Portatori prevista nell'Articolo 4 punto 5, effettuata secondo le modalità previste dall'Articolo 8.

5. L'ammontare dell'Importo di Liquidazione, così come calcolato dall'Agente per il Calcolo, in assenza di errori manifesti, è definitivo e vincolante per il Portatore dei Certificati.

Articolo 5

Eventi relativi al Sottostante

1. Nel caso in cui il Sottostante sia oggetto di Eventi Rilevanti, come individuati al seguente punto 2, l'Emittente procede alla rettifica delle caratteristiche contrattuali di quelle serie di Certificati il cui Sottostante sia stato oggetto dell'Evento Rilevante.

2. Costituiscono Eventi Rilevanti i seguenti eventi:

- (a) operazioni di raggruppamento e frazionamento del Sottostante;
- (b) operazioni di aumento gratuito del capitale ed operazioni di aumento del capitale a pagamento con emissione di nuove azioni della stessa categoria del Sottostante;
- (c) operazioni di aumento di capitale a pagamento con emissione di azioni di categoria diversa dal Sottostante, di azioni con warrant, di obbligazioni convertibili e di obbligazioni convertibili con warrant;
- (d) operazioni di fusione della società emittente del Sottostante;
- (e) operazioni di scissione della società emittente del Sottostante;
- (f) distribuzione di dividendi straordinari;
- (g) distribuzione di dividendi mediante un aumento di capitale gratuito;
- (h) altre tipologie di operazioni sul capitale che comportino una modifica della posizione finanziaria dei Portatori dei Certificati.

3. L'Emittente definisce le modalità di rettifica in modo tale da far sì che il valore economico del Certificato a seguito della rettifica rimanga, per quanto possibile, equivalente a quello che il Certificato aveva prima del verificarsi dell'Evento Rilevante. In particolare, in relazione al singolo Evento Rilevante, la rettifica, che può riguardare il Livello di Protezione e/o il

Multiplo e/o il Sottostante, viene determinata sulla base dei seguenti criteri:

- (i) laddove sul Sottostante oggetto dell'Evento Rilevante sia negoziato, sul Mercato Derivato di Riferimento, un contratto di opzione o un contratto a termine, la rettifica viene determinata sulla base dei criteri utilizzati dal Mercato Derivato di Riferimento per effettuare i relativi aggiustamenti, eventualmente modificati per tenere conto delle differenze esistenti tra le caratteristiche contrattuali dei Certificati oggetto del presente Regolamento e i contratti di opzione o i contratti a termine considerati;
- (ii) in relazione ai Sottostanti per i quali non esistano contratti di opzione o a termine negoziati su mercati regolamentati, ovvero in relazione ai quali l'Emittente non ritenga le modalità di rettifica adottate dal Mercato Derivato di Riferimento adeguate alla rettifica dei Certificati, i termini e le condizioni dei Certificati verranno rettificati dall'Emittente secondo la prassi internazionale di mercato.

4. In ogni caso, l'applicazione dei criteri di rettifica indicati ai punti 3 (i) e 3 (ii) avverrà nel rispetto di quanto di seguito previsto:

- (i) Se il fattore di rettifica K , da applicare al Livello di Protezione e/o al Multiplo nel caso 2 g) è compreso fra 0,98 e 1,02 ($0,98 * K * 1,02$), allora il Livello di Protezione e/o il Multiplo non vengono rettificati, in considerazione dello scarso impatto sul valore economico della posizione nei Certificati.
- (ii) Nei casi previsti al punto 2 e), la rettifica verrà effettuata sostituendo al Sottostante un paniere di azioni, oppure rettificando il Livello di Protezione e/o il Multiplo applicando un fattore di rettifica K , oppure componendo le due modalità di intervento, secondo i seguenti criteri:
 - (a) Per tutte le società rivenienti dalla scissione per le quali non è prevista la quotazione su una borsa valori, verranno rettificati Livello di Protezione e Multiplo utilizzando i fattori di rettifica pubblicati dal Mercato di Riferimento, o calcolati secondo la migliore prassi internazionale dall'Agente per il Calcolo.
 - (b) Per tutte le società rivenienti dalla scissione per le quali è prevista la quotazione su una borsa valori, ma cui è associato un fattore di rettifica K pubblicato dal Mercato di Riferimento, o calcolato secondo la migliore prassi internazionale dall'Agente per il Calcolo, superiore o uguale a 0,9, verranno rettificati

Livello di Protezione e Multiplo.

- (c) Tutte le società rivenienti dalla scissione per le quali è prevista la quotazione su una borsa valori e a cui è associato un fattore di rettifica K pubblicato dal Mercato di Riferimento, o calcolato secondo la migliore prassi internazionale dall'Agente per il Calcolo, inferiore a 0,9, tutte le società rivenienti dalla scissione concorreranno alla formazione di un paniere di azioni i cui pesi sono definiti dal fattore di rettifica stesso.

5. L'Emittente provvederà ad informare i Portatori della necessità di apportare le suddette rettifiche e delle rettifiche effettuate secondo le modalità di cui all'Articolo 7, entro e non oltre il quinto Giorno lavorativo successivo al verificarsi dell'Evento Rilevante.

6. Qualora:

- (iii) si sia verificato un Evento Rilevante i cui effetti distorsivi non possano essere neutralizzati mediante opportune rettifiche del Livello di Protezione e/o del Multiplo e/o del Sottostante, ovvero
- (iv) a seguito degli Eventi Rilevanti, il Sottostante non conservi i requisiti di liquidità eventualmente richiesti dalla Borsa Italiana S.p.A., ovvero
- (v) il Sottostante dovesse essere sospeso e non riammesso alla quotazione,

i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l'Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all'Equo Valore di Mercato dei Certificati.

7. Nelle ipotesi di cui al precedente punto 6, l'Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori entro 5 Giorni Lavorativi dalla sua determinazione.

8. Qualora in futuro il mercato su cui viene quotato il Sottostante venisse gestito da un soggetto diverso da quello che lo gestisce al momento dell'emissione dei Certificati, il Prezzo di Riferimento reso noto dal nuovo soggetto sarà vincolante per la determinazione dell'Importo di Liquidazione dei Certificati. Se però il Sottostante dovesse essere quotato su più mercati diversi da quello del nuovo soggetto, allora l'Emittente sceglierà il mercato di riferimento dove è garantita la maggiore liquidità del Sottostante. Tutte le comunicazioni in merito verranno fatte secondo le modalità previste all'Articolo 8.

9. Le rettifiche apportate ai Certificati secondo i criteri indicati ai precedenti punti 3 e 4 e la constatazione di quanto previsto al punto 6, in assenza di errori manifesti, saranno vincolanti per i Portatori e per l'Emittente.

Articolo 6

**Forma dei
Certificati**

Non vengono rilasciati Certificati in forma cartacea. Il trasferimento dei Certificati viene effettuato con scritture contabili in regime di dematerializzazione in conformità alle regole della Monte Titoli S.p.A.

Articolo 7

**Limitazioni
alla
negoziabilità**

1. I Certificati oggetto del presente Programma non sono registrati nei termini richiesti dai testi in vigore del “United States Securities Act” del 1933: conformemente alle disposizioni del “United States Commodity Exchange Act, la negoziazione dei Certificates non è autorizzata dal “United States Commodity Futures Trading Commission” (“CFTC”). I Certificates non possono in nessun modo essere proposti, venduti o consegnati direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d’America o a cittadini americani.

2. I Certificati non possono essere venduti o proposti in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del “Public Offers of Securities Regulations 1995” e alle disposizioni applicabili del “FSMA 2000”. Il prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal “FSMA 2000”.

Articolo 8

Pubblicazioni

Tutte le pubblicazioni relative ai Certificati verranno fatte tramite il sito internet dell'Emittente www.aleticertificate.it, in relazione ai Certificati oggetto di offerta, e tramite la Borsa Italiana S.p.A., in relazione ai Certificati ammessi alla quotazione.

Articolo 9

**Sportello di
Pagamento**

L'Emittente assolve anche le funzioni di sportello di pagamento.

Articolo 10

**Giurisdizione
e legge
applicabile**

1. I Certificati e i diritti e doveri da essi derivanti sono regolati dalla legge italiana.

2. Qualsiasi controversia relativa ai Certificati è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano o, per i consumatori, alla competenza del Foro nella cui circoscrizione questi hanno la residenza o il domicilio elettivo.

Articolo 11

**Altre
disposizioni**

1. Qualora una delle disposizioni del presente Regolamento dovesse essere integralmente o parzialmente invalida o inefficace, tale circostanza non avrà influenza sulla validità e/o efficacia delle altre disposizioni. Una disposizione invalida o inefficace verrà sostituita con altra disposizione che realizzi con la massima approssimazione possibile lo scopo commerciale perseguito dalle parti.

2. Le presenti disposizioni regolamentari sono disponibili a richiesta presso gli uffici dell'Emittente e verranno inviate a chiunque ne faccia richiesta.

3. L'Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che ritenga necessarie od opportune al fine di eliminare ambiguità o imprecisioni nel testo. In particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house. Nel caso in cui le modifiche abbiano effetto sulle modalità di esercizio dei diritti dei Portatori, delle stesse sarà data notizia mediante pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale. Negli altri casi l'Emittente provvederà a informare i Portatori dei Certificati con le modalità di cui all'Articolo 8

4. L'Emittente si riserva di chiedere l'ammissione di tutti i Certificati, o singole serie, alla negoziazione presso altre borse valori europee e di adottare in tale contesto tutte le misure necessarie all'ammissione dei Certificati alla negoziazione nelle singole borse. L'Emittente ha la facoltà di far esercitare il Certificato al Portatore del Certificato anche su sportelli di pagamento stranieri, di pagare l'Importo di Liquidazione in valuta estera nonché di chiedere la valuta locale.

5. L'Emittente può decidere, senza il consenso del Portatore del Certificato, di aumentare il numero di Certificati emessi, indicato nelle Condizioni Definitive, emettendo altri Certificati aventi le stesse caratteristiche. In tale caso le presenti disposizioni si intendono estese anche a tali Certificati.

(C) **REGOLAMENTO DEI BORSA PROTETTA E BORSA PROTETTA DI TIPO QUANTO SU INDICI**

Introduzione Il presente Regolamento (il "**Regolamento**") disciplina i Borsa Protetta (i "**Certificati**" o ciascuno un "**Certificato**") sugli indici azionari S&P/MIB, S&P500, Nikkei225, DJ Eurostoxx50, NASDAQ100, Hang Seng, SMI e FTSE100 e i Borsa Protetta di Tipo Quanto (i "**Certificati Quanto**" o ciascuno un "**Certificato Quanto**") di stile europeo sugli indici azionari S&P500, Nikkei225, NASDAQ100, Hang Seng, SMI e FTSE100, che verranno di volta in volta emessi, in una o più serie, dall'Emittente.

Ai fini del presente regolamento, ogni riferimento ai Certificati dovrà essere inteso come riferimento anche ai Certificati Quanto, salvo ove diversamente specificato.

Le caratteristiche specifiche di ciascuna serie di Certificati saranno indicate nelle rispettive Condizioni Definitive. Al termine di ciascuna offerta, l'Emittente pubblicherà il Valore Iniziale e il Multiplo definitivi mediante Avviso Integrativo. Ai fini della successiva ammissione a quotazione, l'Emittente predisporrà le Condizioni Definitive di Quotazione secondo il modello di cui all'Appendice D della Nota Informativa. Nelle Condizioni Definitive sarà inoltre indicato se ciascuna serie ha ad oggetto strumenti finanziari di tipo quanto o non-quanto. L'esercizio dei Certificati da parte del relativo portatore (il "**Portatore**"), secondo i termini e le modalità previste nel presente Regolamento, obbliga l'Emittente a trasferire allo stesso un ammontare pari all'Importo di Liquidazione.

Articolo 1
Definizioni Ai fini del presente Regolamento, i termini di seguito elencati avranno il significato di seguito indicato:

"**Agente per il Calcolo**" indica l'Emittente.

"**Avviso Integrativo**" indica il documento - da pubblicarsi al termine del Periodo di Offerta sul sito internet dell'Emittente www.aletticertificate.it e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB - nel quale saranno indicati il Valore Iniziale, il Multiplo e il Livello di Protezione. L'Avviso Integrativo formerà parte integrante del presente Regolamento.

"**Borsa Valori di Riferimento**" indica, per ogni titolo incluso nell'Indice, la Borsa principale di negoziazione del titolo stesso.

"**Condizioni Definitive**" indica salvo ove diversamente specificato, sia le Condizioni Definitive d'Offerta che le Condizioni Definitive di Quotazione, redatte secondo la Direttiva 2003/71/CE (Direttiva sul Prospetto Informativo).

"**Condizioni Definitive di Quotazione**" indica il documento, redatto secondo il modello di cui all'Appendice D della Nota Informativa, che sarà

trasmesso a Borsa Italiana S.p.A., successivamente alla chiusura del Periodo d'Offerta e successivamente all'emissione dei Certificati, ai fini dell'ammissione alla quotazione. Le Condizioni Definitive di Quotazione saranno messe a disposizione del pubblico, sul sito internet www.aleticertificate.it, nonché presso la sede operativa dell'Emittente in Via Roncaglia 12, Milano e depositate presso la CONSOB e la Borsa Italiana S.p.A.

"Condizioni Definitive d'Offerta" indica il documento, redatto secondo il modello di cui all'Appendice C della Nota Informativa, contenente i termini e le condizioni contrattuali relativi alle singole offerte di Certificati da effettuarsi sulla base della presente Nota Informativa e che sarà reso pubblico, entro il giorno antecedente l'inizio dell'offerta, mediante pubblicazione sul sito internet www.aleticertificate.it e deposito presso la CONSOB, nonché messo a disposizione presso la sede operativa dell'Emittente in Via Roncaglia 12, Milano. In occasione di ciascuna offerta, le Condizioni Definitive d'Offerta conterranno, in relazione al Valore Iniziale, al Multiplo e al Livello di Protezione, solo valori indicativi. Il Multiplo e il Valore Iniziale definitivi saranno definiti al termine dell'offerta mediante Avviso integrativo.

"Data di Emissione" indica per ogni serie di Certificati la data indicata come tale nelle relative Condizioni Definitive d'Offerta, in cui vengono definiti il Valore Iniziale, il Multiplo e il Livello di Protezione, e nelle Condizioni Definitive di Quotazione; ovvero indicata come tale nelle Condizioni Definitive di Quotazione.

"Data di Esercizio" indica e coincide con la Data di Scadenza dei Certificati. L'esercizio dei Certificati (tutti di stile europeo) è automatico alla scadenza. Il Portatore ha la facoltà di comunicare all'Emittente la propria volontà di rinunciare all'esercizio dei Certificati, secondo le modalità indicate all'Articolo 2.

"Data di Scadenza" o **"Giorno di Scadenza"** indica la data oltre la quale i Certificati perdono di validità e, con riferimento a ciascuna delle serie di Certificati, è la data indicata come tale nelle corrispondenti Condizioni Definitive.

"Divisa di Riferimento" indica la valuta in cui è espresso il valore del Sottostante, riportata nelle relative Condizioni Definitive. Nel caso di Certificati Quanto, la Divisa di Riferimento è sempre convenzionalmente espressa in Euro, sulla base del tasso convenzionale di 1 punto indice = 1 Euro.

"Emittente" indica Banca Aletti & C. S.p.A., con sede legale in Via Santo Spirito 14, Milano.

"Equo Valore di Mercato dei Certificati" indica il valore dei Certificati, come stabilito dall'Agente per il Calcolo, determinato in buona fede e con

la dovuta diligenza sulla base degli ultimi valori di mercato del Sottostante nonché di ogni informazione e/o elemento ritenuto utile. L'Agente per il Calcolo provvederà a dare indicazioni delle modalità seguite per addivenire alla determinazione di tale valore.

"Giorno di Negoziazione" indica, per ciascun Indice Sottostante, un qualsiasi giorno in cui l'Indice viene pubblicato dall'Istituto di Riferimento. Laddove in uno di tali giorni abbia luogo uno Sconvolgimento di Mercato, tale giorno non potrà essere considerato un Giorno di Negoziazione.

"Giorno di Valutazione" indica il primo dei Giorni Lavorativi del Periodo di Valutazione che sia anche un Giorno di Negoziazione. Qualora nessuno dei Giorni Lavorativi che compongono il Periodo di Valutazione sia un Giorno di Negoziazione, allora il Giorno di Valutazione sarà il primo Giorno Lavorativo successivo al Periodo di Valutazione.

"Giorno Lavorativo" indica un qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte a Milano e in cui sia funzionante il sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET).

"Importo di Liquidazione" indica, per ciascun Lotto Minimo detenuto, l'ammontare in Euro da riconoscere al Portatore, calcolato come segue:

SCENARIO 1: Se nel Giorno di Valutazione il Prezzo di Riferimento del Sottostante è superiore al Livello di Protezione, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro pari al Livello di Protezione più la differenza fra il Prezzo di Riferimento e il Livello di Protezione moltiplicata per la Partecipazione, il tutto moltiplicato per il Multiplo e per il numero di Certificati contenute in un Lotto Minimo e diviso per il Tasso di Cambio, qualora la Divisa di Riferimento sia una divisa diversa dall'Euro, come sintetizzato nella seguente formula:

Importo di Liquidazione=

$$\{ \text{Livello di protezione} + [(P_t - \text{Livello di protezione}) \times Z_t] \} \times \text{Multiplo} \times \text{LottoMinimo} \div \text{FX}$$

dove Z_t indica la Partecipazione al rialzo, P_t il Prezzo di Riferimento del Sottostante ed FX indica il Tasso di Cambio.

Nel caso dei Certificati Quanto, per i quali la Divisa di Riferimento è sempre convenzionalmente espressa in Euro, la formula di calcolo dell'Importo di Liquidazione non considera il Tasso di Cambio ed è quindi la seguente:

$$\{ \text{Livello di protezione} + [(P_t - \text{Livello di protezione}) \times Z] \} \times \text{Multiplo} \times \text{LottoMinimo}$$

dove Z indica la Partecipazione al rialzo e P_t il Prezzo di Riferimento del Sottostante.

SCENARIO 2: Se nel Giorno di Valutazione il Prezzo di Riferimento del Sottostante è inferiore o uguale alla Protezione, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro pari al Livello di protezione moltiplicato per il Multiplo e diviso per il Tasso di Cambio, qualora il sottostante fosse espresso in una divisa diversa dall'Euro, come sintetizzato nella seguente formula:

Importo di Liquidazione=

$$\text{Livello di protezione} \times \text{Multiplo} \times \text{LottoMinimo} \div FX$$

dove FX indica il Tasso di Cambio.

Nel caso dei Certificati Quanto, per i quali la Divisa di Riferimento è sempre convenzionalmente espressa in Euro, la formula di calcolo dell'Importo di Liquidazione, nell'ipotesi di cui allo Scenario 2, non considera il Tasso di Cambio ed è quindi la seguente:

$$\text{Livello di protezione} \times \text{Multiplo} \times \text{LottoMinimo}$$

"Importo Totale" indica l'ammontare totale dei Certificati oggetto dell'offerta o dell'emissione, espresso in Euro ed indicato, rispettivamente, nelle Condizioni Definitive d'Offerta e nelle Condizioni Definitive di Quotazione.

"Indice Sottostante" o **"Indice"** o **"Sottostante"** indica l'indice azionario sottostante di ciascuna serie di Certificati indicato come tale nelle relative Condizioni Definitive.

"Istituto di Riferimento" indica il soggetto incaricato del calcolo, della gestione e/o pubblicazione di ciascun Indice, indicato come tale nelle relative Condizioni Definitive.

"Livello di Protezione" indica, per ciascuna serie di Certificati, il valore indicato, come indicativo, nelle Condizioni Definitive d'Offerta e, come definitivo, nell'Avviso Integrativo e nelle Condizioni Definitive Quotazione, calcolato alla Data di Emissione e corrispondente al prodotto tra la Protezione e il Valore Iniziale.

"Lotto Minimo di Esercizio" o **"Lotto Minimo"** indica il numero minimo di Certificati per il quale è consentito l'esercizio. Per ciascuna serie di Certificati è indicato nelle relative Condizioni Definitive.

"Multiplo" indica la quantità di indice sottostante controllata da un singolo Certificato. E' indicato, per ciascuna serie, nelle Condizioni Definitive d'Offerta in via indicativa, e nell'Avviso Integrativo e nelle Condizioni Definitive di Quotazione, in via definitiva.

"Partecipazione" indica, per ogni serie di Certificati, la percentuale (sempre compresa tra 0 e 100%) indicata come tale nelle relative

Condizioni Definitive.

"Periodo di Offerta" indica il periodo, indicato nelle Condizioni Definitive d'Offerta, nel quale sarà possibile sottoscrivere i Certificati.

"Periodo di Valutazione" indica il periodo che inizia a decorrere alla Data di Scadenza e che ha durata di 20 Giorni Lavorativi.

"Prezzo del Sottostante" indica il Valore Iniziale definitivo del Sottostante, utilizzato ai fini della determinazione del Prezzo Indicativo dei Certificati. Esso è indicato come tale nella tabella allegata alle Condizioni Definitive di Quotazione.

"Prezzo di Emissione" indica il prezzo, indicato nelle Condizioni Definitive d'Offerta, al quale sarà possibile sottoscrivere i Certificati durante il Periodo di Offerta.

"Prezzo di Riferimento" indica il valore dell'Indice Sottostante, rilevato dall'Agente per il Calcolo (i) ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione nel Giorno di Valutazione. Con riferimento ai vari Indici Sottostanti, il Prezzo di Riferimento verrà determinato sulla base dei seguenti valori:

(i) *Indice S&P/MIB*: il livello di apertura di tale Indice presso la Borsa Italiana.

(ii) *Indice S&P500*: il livello di apertura di tale Indice presso la Borsa di New York.

(iii) *Indice NIKKEI225*: il livello di apertura di tale Indice presso la Borsa di Tokio.

(iv) *Indice DJ Eurostoxx50*: il livello di apertura di tale Indice presso la Borsa Eurex.

(v) *Indice NASDAQ 100*: il livello di apertura di tale Indice presso la Borsa di New York.

(vi) *Indice HANG SENG*: il livello di apertura di tale Indice presso la Borsa di Hong Kong.

(vii) *Indice SMI*: il livello di apertura di tale Indice presso la Borsa di Zurigo.

(viii) *Indice FTSE 100*: il livello di apertura di tale Indice presso la Borsa di Londra.

Nel caso di Certificati Quanto, il Prezzo di Riferimento è, per convenzione, sempre espresso in Euro sulla base del tasso convenzionale di 1 punto indice = 1 Euro.

"Prezzo Indicativo dei Certificati" indica il valore indicato come tale

nelle tabelle allegate alle Condizioni Definitive di Quotazione.

"Protezione" indica, per ogni serie di Certificati, la percentuale indicata come tale nelle Condizioni Definitive d'Offerta.

"Quantità Emessa" indica il numero di Certificati emessi per ogni serie ed è indicato nelle Condizioni Definitive di Quotazione.

"Quantità Offerta" indica il numero di Certificati offerti per ogni serie ed è indicata nelle Condizioni Definitive d'Offerta.

"Sconvolgimento di Mercato" indica la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni di un numero significativo dei titoli scambiati presso la Borsa Valori di Riferimento ed inclusi nell'Indice, oppure la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni di opzioni o contratti a termine borsistici riferiti alle azioni in questione o all'Indice Sottostante. Gli sconvolgimenti di mercato tenuti in considerazione in queste disposizioni non includono la riduzione delle ore o dei giorni di contrattazione (nella misura in cui ciò rientri in una variazione regolarmente annunciata degli orari della Borsa Valori di Riferimento), né l'esaurimento degli scambi nell'ambito del contratto in oggetto.

"Sportello di Pagamento" indica lo sportello dell'Emittente sito in Via Roncaglia n. 12, Milano.

"Tasso di Cambio" indica il *fixing* del tasso di cambio della Divisa di Riferimento contro Euro (come indicata nelle Condizioni Definitive) rilevato dalla Banca Centrale Europea il Giorno di Valutazione e pubblicato alle ore 14,15 (ora di Milano) sul sito ufficiale www.ecb.int. Il Tasso di Cambio non si applica ai Certificati Quanto.

"Valore Iniziale" indica, per ogni serie di Certificati, il valore del Sottostante indicato, come indicativo, nelle relative Condizioni Definitive d'Offerta. Il Valore Iniziale definitivo sarà indicato nella tabella allegata alle Condizioni Definitive di Quotazione e corrisponderà al Prezzo di Riferimento alla Data di Emissione.

Articolo 2

Collocamento

Gli investitori potranno aderire all'offerta dei Certificati compilando l'apposita modulistica messa a disposizione presso la sede dei soggetti incaricati del collocamento (i **"Soggetti Collocatori"**), la cui identità sarà indicata nelle Condizioni Definitive d'Offerta, ovvero dai promotori finanziari incaricati.

L'adesione all'offerta potrà essere effettuata nel corso del periodo di offerta (il **"Periodo di Offerta"**), la cui durata sarà indicata nelle Condizioni Definitive d'Offerta, e salva la facoltà dell'Emittente di procedere alla chiusura anticipata senza preavviso, ovvero all'estensione del Periodo di Offerta.

Nel corso del Periodo di Offerta, gli investitori potranno pertanto sottoscrivere un numero di Certificati pari al lotto minimo indicato nelle Condizioni Definitive (il **'Lotto Minimo'**) o i suoi multipli. Le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l'ordine cronologico di prenotazione ed entro i limiti dell'importo massimo disponibile.

Qualora, durante il Periodo di Offerta, le richieste eccedessero l'Importo Totale, l'Emittente procederà alla chiusura anticipata dell'offerta e sospenderà immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste da parte di ciascuno dei Soggetti Collocatori.

L'Emittente potrà procedere altrimenti all'aumento dell'Importo Totale dell'offerta.

La chiusura anticipata ovvero l'estensione del Periodo di Offerta sarà comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente www.aletticertificate.it e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

Articolo 3

Esercizio automatico

Esercizio dei Certificati e rinuncia

1. I Certificati saranno considerati come automaticamente esercitati alla Data di Scadenza.

2. Nessuna forma di esercizio dei Certificati diversa da quella automatica descritta nel presente Articolo è ammessa durante la vita degli stessi.

Rinuncia all'esercizio

3. Il Portatore ha la facoltà di comunicare allo Sportello di Pagamento la propria volontà di rinunciare all'esercizio dei Certificati (i) nell'ipotesi in cui l'Indice Sottostante sia l'Indice S&P/MIB, entro le ore 10.00 (ora di Milano) del Giorno di Scadenza o del Giorno di Valutazione se successivo; (ii) nell'ipotesi in cui l'indice Sottostante sia diverso dall'Indice S&P/MIB, entro le ore 10.00 (ora di Milano) del Giorno Lavorativo successivo al Giorno di Scadenza o al Giorno di Valutazione se successivo.

4. Per una valida rinuncia all'esercizio automatico a scadenza dei Certificati, il Portatore del Certificato dovrà presentare allo Sportello di Pagamento per la/le serie in suo possesso una dichiarazione di rinuncia all'esercizio che deve essere conforme al modello riportato nella Nota Informativa. Nella dichiarazione di rinuncia all'esercizio dovranno essere indicati il codice ISIN ed il numero dei Certificati da non esercitare. E' esclusa la revoca della dichiarazione di rinuncia all'esercizio.

5. Al fine della rinuncia all'esercizio è necessario adempiere a tutti i requisiti appena riportati. In mancanza i Certificati si intenderanno comunque automaticamente esercitati.

6. Qualora la rinuncia all'esercizio dei Certificati non venisse espressa, per ciascuna serie di Certificati, per un numero di Certificati che non corrisponda ad un multiplo intero del Lotto Minimo, come indicato nella relativa Condizioni Definitive, saranno validi ai fini della rinuncia all'esercizio soltanto i Certificati approssimati per difetto al valore più prossimo. Per i restanti Certificati la richiesta di rinuncia all'esercizio non sarà considerata valida. Qualora per i Certificati per cui si esprime la rinuncia all'esercizio non venisse raggiunto un numero minimo pari al Lotto Minimo di Esercizio riportato nelle Condizioni Definitive per ciascuna serie, la dichiarazione non sarà considerata valida.

7. Con riferimento ai Certificati rispetto ai quali sia stata effettuata la rinuncia all'esercizio automatico, l'Emittente sarà definitivamente e completamente liberato da ogni obbligo relativo agli stessi e i relativi Portatori non potranno pertanto vantare alcuna pretesa nei confronti dell'Emittente.

Imposte e spese

8. Tutte le imposte e spese inerenti all'esercizio del Certificato sono a carico del Portatore.

Articolo 4

Calcolo e pagamento dell'Importo di Liquidazione

1. In seguito all'esercizio automatico dei Certificati alla scadenza, l'Emittente verserà un importo equivalente all'Importo di Liquidazione complessivo, determinato dall'Agente di Calcolo sulla base del numero di Lotti Minimi di Esercizio oggetto dell'esercizio.

2. Il pagamento viene effettuato dallo Sportello di Pagamento mediante accredito sul conto dell'Intermediario aderente a Monte Titoli entro cinque Giorni Lavorativi dal relativo Giorno di Valutazione.

3. Se il Giorno di Valutazione sono presenti Sconvolgimenti di Mercato, lo stesso viene spostato al primo Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione in cui gli Sconvolgimenti di Mercato non sono più presenti. Se gli Sconvolgimenti di Mercato si protraggono per tutta la durata del Periodo di Valutazione, l'Importo di Liquidazione corrisponderà all'Equo Valore di Mercato dei Certificati, così come determinato dall'Agente per il Calcolo.

4. Se il Giorno di Valutazione cade nella fattispecie di cui all'Articolo 4(b)(i) lo stesso viene spostato fino al giorno della comunicazione ai Portatori prevista nello stesso Articolo 4(b)(i), effettuata secondo le modalità previste dall'Articolo 7.

5. L'ammontare dell'Importo di Liquidazione, così come calcolato dall'Agente per il Calcolo, in assenza di errori manifesti, è definitivo e vincolante per il Portatore dei Certificati.

Articolo 5

(a) Calcolo dell'Indice Sottostante affidato ad un soggetto terzo

Eventi relativi al Sottostante

Nel caso in cui l'Indice Sottostante venga calcolato e pubblicato da un soggetto diverso dall'Istituto di Riferimento (il "**Soggetto Terzo**"), l'Istituto di Riferimento si considererà sostituito dal Soggetto Terzo.

Ai Portatori dei Certificati verrà comunicata, non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo alla sua nomina, l'identità del Soggetto Terzo e le condizioni di calcolo e di pubblicazione dell'Indice così come calcolato dal Soggetto Terzo nei modi previsti dall'Articolo 8 del presente Regolamento.

(b) Modifiche nel calcolo o nella composizione dell'Indice Sottostante

Nel caso in cui l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo modifichi sostanzialmente il metodo di calcolo dell'Indice Sottostante o nel caso in cui l'Istituto di Riferimento o un'altra competente Autorità del mercato sostituisca all'Indice Sottostante un nuovo indice, l'Emittente avrà il diritto di:

(i) sostituire l'Indice Sottostante con l'Indice Sottostante come modificato o con l'indice con cui lo stesso è stato sostituito, moltiplicato, ove necessario, per un coefficiente ("**Coefficiente di Adeguamento**") volto e a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento, in modo tale che il valore economico della posizione in Certificati così ottenuto sia equivalente al valore economico della posizione stessa prima del verificarsi di tale evento rilevante. Ai Portatori dei Certificati verrà data comunicazione della modifica all'Indice Sottostante o della sua sostituzione con un altro indice nonché, se del caso, del Coefficiente di Adeguamento nei modi previsti dall'Articolo 8 del presente Regolamento, non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo alla modifica o sostituzione; ovvero

(ii) qualora gli effetti distorsivi della sostituzione non possano essere eliminati dalla procedura indicata al punto (i) che precede, adempiere agli obblighi nascenti a suo carico dai Certificati secondo quanto previsto dal successivo punto (c).

(c) Cessazione del calcolo dell'Indice Sottostante

Qualora l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo dovesse cessare il calcolo e la pubblicazione dell'Indice Sottostante senza procedere al calcolo e alla pubblicazione di un indice sostitutivo, l'Emittente potrà adempiere agli obblighi nascenti a suo carico in relazione ai Certificati corrispondendo ai Portatori dei Certificati un importo rappresentante l'Equo Valore di Mercato dei Certificati.

I Portatori dei Certificati saranno messi a conoscenza dell'Equo Valore di Mercato dei Certificati, nei modi previsti dall'Articolo 7 del presente Regolamento, non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo a quello di determinazione dello stesso.

L'Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori entro 5 Giorni Lavorati dalla sua determinazione.

(d) Disposizioni comuni

Le rettifiche ai termini e alle condizioni dei Certificati effettuate in base al punto (b) che precede e le constatazioni di quanto previsto al punto (c) che precede saranno, in assenza di errori manifesti, vincolanti per i Portatori e per l'Emittente.

Articolo 6

Non vengono rilasciati Certificati in forma cartacea.

**Forma dei
Certificati**

Il trasferimento dei Certificati viene effettuato con scritture contabili in regime di dematerializzazione in conformità alle regole della Monte Titoli S.p.A.

Articolo 7

**Limitazioni alla
negoziabilità**

1. I Certificati oggetto del presente Programma non sono registrati nei termini richiesti dai testi in vigore del “United States Securities Act” del 1933: conformemente alle disposizioni del “United States Commodity Exchange Act, la negoziazione dei Certificates non è autorizzata dal “United States Commodity Futures Trading Commission” (“CFTC”). I Certificates non possono in nessun modo essere proposti, venduti o consegnati direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d’America o a cittadini americani.

2. I Certificati non possono essere venduti o proposti in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del “Public Offers of Securities Regulations 1995” e alle disposizioni applicabili del “FSMA 2000”. Il prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal “FSMA 2000”.

Articolo 8

Pubblicazioni

Tutte le pubblicazioni relative ai Certificati verranno fatte tramite il sito internet dell'Emittente www.aleticertificate.it, in relazione ai Certificati oggetto di offerta, e tramite la Borsa Italiana S.p.A., in relazione ai Certificati ammessi alla quotazione.

Articolo 9

**Sportello di
Pagamento**

L'Emittente assolve anche le funzioni di sportello di pagamento.

Articolo 10

**Giurisdizione e
legge applicabile**

1. I Certificati e i diritti e doveri da essi derivanti sono regolati dalla legge italiana.

2. Qualsiasi controversia relativa ai Certificati è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano o, per i consumatori, alla competenza del Foro nella cui circoscrizione questi hanno la residenza o il domicilio elettivo.

Articolo 11

1. Qualora una delle disposizioni del presente Regolamento dovesse essere integralmente o parzialmente invalida o inefficace, tale circostanza non

**Altre
disposizioni**

avrà influenza sulla validità e/o efficacia delle altre disposizioni. Una disposizione invalida o inefficace verrà sostituita con altra disposizione che realizzi con la massima approssimazione possibile lo scopo commerciale perseguito dalle parti.

2. Le presenti disposizioni regolamentari sono disponibili a richiesta presso gli uffici dell'Emittente e verranno inviate a chiunque ne faccia richiesta.

3. L'Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che ritenga necessarie od opportune al fine di eliminare ambiguità o imprecisioni nel testo. In particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house. Nel caso in cui le modifiche abbiano effetto sulle modalità di esercizio dei diritti dei Portatori, delle stesse sarà data notizia mediante pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale. Negli altri casi l'Emittente provvederà a informare i Portatori dei Certificati con le modalità di cui all'Articolo 7.

4. L'Emittente si riserva di chiedere l'ammissione di tutti i Certificati, o singole serie, alla negoziazione presso altre borse valori europee e di adottare in tale contesto tutte le misure necessarie all'ammissione dei Certificati alla negoziazione nelle singole borse. L'Emittente ha la facoltà di far esercitare il Certificato al Portatore del Certificato anche su sportelli di pagamento stranieri, di pagare l'Importo di Liquidazione in valuta estera nonché di chiedere la valuta locale.

5. L'Emittente può decidere, senza il consenso del Portatore del Certificato, di aumentare il numero di Certificati emessi, indicato nelle Condizioni Definitive, emettendo altri Certificati aventi le stesse caratteristiche. In tale caso le presenti disposizioni si intendono estese anche a tali Certificati.

FATTORI DI RISCHIO

Si invitano gli investitori a leggere attentamente le presenti Condizioni Definitive unitamente alla Nota Informativa al fine di comprendere i fattori di rischio generali e specifici collegati all'acquisto dei Certificati emessi dall'Emittente nell'ambito del Programma e denominati "Bonus Certificate" e "Bonus Certificate di Tipo Quanto".

I termini in maiuscolo non definiti nella presente sezione hanno il significato ad essi attribuito in altre sezioni della Nota Informativa, ovvero del Documento di Registrazione.

Ove non diversamente specificato ogni riferimento ai Certificati dovrà essere inteso come riferimento anche ai Certificati Quanto.

Fattori di rischio generali connessi ad un investimento in strumenti finanziari derivati.

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.

E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti soltanto dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate.

Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati presenta caratteristiche che per molti investitori non sono appropriate.

Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi di investimento e alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo. Prima di effettuare qualsiasi operazione è opportuno che l'investitore consulti i propri consulenti circa la natura e il livello di esposizione al rischio che tale operazione comporta.

Fattori di rischio specifici connessi ad un investimento nei Certificati.

I Certificati oggetto della presente Nota Informativa sono strumenti derivati, cartolarizzati sotto forma di titoli negoziabili della tipologia “investment certificate”.

I Certificati oggetto della presente Nota Informativa sono strumenti finanziari che permettono all'investitore di avvantaggiarsi di rialzi dell'attività sottostante (titolo azionario o indice). I Certificati consentono altresì di proteggersi, nei limiti e nei casi illustrati in appresso, dai ribassi dell'attività sottostante, con possibilità di conseguire un rendimento minimo prestabilito nella sola ipotesi in cui l'Attività Sottostante non tocchi mai un livello predeterminato (il "**Livello Barriera**") durante il Periodo di Osservazione. I Certificati sono emessi da Banca Aletti & C. S.p.A. su borse valori di paesi appartenenti all'Unione Monetaria Europea, del Regno Unito, della Svezia, della Svizzera, degli Stati Uniti d'America e del Giappone nonché sui seguenti indici: S&P/MIB, DJ EUROSTOXX50, DJ EUROSTOXX BANKS, DJ EUROSTOXX OIL&GAS, DJ EUROSTOXX TELECOMMUNICATIONS, DJ EUROSTOXX UTILITIES, NIKKEI225, S&P500, NASDAQ100, FTSE 100, HANG SENG, SMI, KOSPI 200, CECE Composite.

L'investitore che abbia acquistato i Certificati ha il diritto di ricevere alla scadenza un importo in Euro in funzione della quotazione dell'azione o dell'indice sottostante cui ogni Certificato è collegato.

Acquistare un Certificato equivale ad acquistare:

- un'opzione call con strike uguale a zero (analoga ad un *benchmark certificate*), e
- un'opzione put di tipo Down & Out con strike pari al Valore Iniziale per il Bonus (espresso in percentuale, sempre superiore a 100%) e Livello Barriera, sempre inferiore al Valore Iniziale.

Il prezzo da corrispondere in sede di acquisto di un Certificato sarà pertanto il risultato della combinazione di un'opzione call con strike zero (analoga ad un *benchmark certificate*) e dell'opzione put di tipo Down & Out sopra menzionati. La stessa combinazione, in termini percentuali, si ritrova nel prezzo del Certificato.

Acquistare un Certificato Quanto invece equivale ad acquistare:

- un'opzione call con strike uguale a zero (analoga ad un *benchmark certificate*), e

- un'opzione put di tipo Down & Out con strike pari al Valore Iniziale per il Bonus (espresso in percentuale, sempre superiore a 100%) e Livello Barriera, sempre inferiore al Valore Iniziale
- un contratto forward sulla Divisa di Riferimento del Sottostante del Certificato Quanto.

Il prezzo da corrispondere in sede di acquisto di un Certificato Quanto sarà pertanto il risultato della combinazione di un'opzione call con strike zero (analoga ad un *benchmark certificate*), dell'opzione put di tipo Down & Out e del contratto forward sopra menzionati. La stessa combinazione, in termini percentuali, si ritrova nel prezzo del Certificato. L'opzione put di tipo Down & Out presenta una barriera "disattivante": nel caso in cui la barriera venga raggiunta dall'attività sottostante l'opzione si estingue e non fornisce più alcuna protezione all'investitore (che rimane pertanto titolare della sola opzione call con strike uguale a zero). Ciò si verifica quando il livello di apertura e/o chiusura dell'Attività Sottostante sul Mercato di Riferimento in un qualsiasi Giorno di Negoziazione compreso nel Periodo di Osservazione, è pari o inferiore al Livello Barriera prestabilito.

In questo caso, fino alla Data di Scadenza, il Certificato replica l'andamento del Sottostante e l'investitore rimane esposto pienamente all'andamento di quest'ultimo, beneficiando di eventuali rialzi o subendo eventuali ribassi.

I Certificati comprendono una opzione cosiddetta esotica (put di tipo Down & Out), la cui valutazione presuppone la conoscenza di complessi modelli matematici.

I Certificati verranno rimborsati a un valore che dipende, oltre che dal valore finale del Sottostante, dal suo andamento durante il Periodo di Osservazione. In particolare, i Certificati prevedono il pagamento, in seguito all'esercizio (automatico) alla scadenza, di un Importo di Liquidazione determinato come segue:

- nel caso in cui il livello del Sottostante non sia mai stato pari o inferiore al Livello Barriera durante il Periodo di Osservazione, l'investitore ha diritto di ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro pari al maggiore tra (i) il Valore Iniziale moltiplicato per il Bonus e (ii) il Prezzo di Riferimento, il tutto moltiplicato per il Multiplo e per il numero di Certificati contenuti in un Lotto Minimo e diviso per il Tasso di Cambio (ove applicabile), come sintetizzato nella seguente formula:

Importo di Liquidazione=

$$\text{MAX}[(\text{ValoreIniziale} \times \text{Bonus}); \text{Prezzo di Riferimento}] \times \text{Multiplo} \times \text{LottoMinimo} \div \text{FX}$$

dove FX indica il Tasso di Cambio.

- nel caso in cui il livello del Sottostante sia stato pari o inferiore al Livello Barriera durante il Periodo di Osservazione, l'investitore ha diritto di ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro pari al Prezzo di Riferimento moltiplicato per il Multiplo e per il numero di Certificati contenuti in un Lotto Minimo e diviso per il Tasso di Cambio (ove applicabile), come sintetizzato nella seguente formula:

Importo di Liquidazione=

$$Pr ezzo di Riferimento \times Multiplo \times Lotto Minimo \div FX$$

dove FX indica il Tasso di Cambio.

Nel caso di Certificati Quanto, per i quali la Divisa di Riferimento del Sottostante è sempre convenzionalmente espressa in Euro, e nel caso di Certificati su Azioni dell'Unione Monetaria Europea e sugli indici S&P/MIB, DJ EUROSTOXX%50, DJ EUROSTOXX BANKS, DJ EUROSTOXX OIL&GAS, DJ EUROSTOXX TELECOMMUNICATIONS, DJ EUROSTOXX UTILITIES, il Tasso di Cambio non si applica.

In conclusione:

- nel caso in cui il Livello Barriera non venga toccato, il rendimento minimo del Certificato è pari al Valore Iniziale moltiplicato per il Bonus;
- nel caso in cui il Livello Barriera venga invece toccato, il rendimento è pari a quello del Sottostante.

Nell'eventualità, anche se remota, che il Sottostante si azzeri, il valore del certificato andrà a zero.

Rischio di liquidità

I Certificati potrebbero presentare problemi di liquidità, pertanto potrebbe verificarsi l'eventualità che il prezzo di tali strumenti sia condizionato dalla limitata liquidità degli stessi. Peraltro, come stabilito dall'articolo 2.2.22 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (il "**Regolamento di Borsa**"), l'Emittente, in qualità di market-maker, assume l'impegno di esporre quotazioni in acquisto e in vendita a prezzi che non si discostino tra loro in misura superiore al differenziale massimo indicato nelle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (le "**Istruzioni al Regolamento di Borsa**"), per un quantitativo almeno pari al lotto minimo di negoziazione e secondo la tempistica specificata nelle Istruzioni stesse.

Rischio di cambio

Per i Certificati il cui sottostante sia espresso in una divisa diversa dall'Euro, è necessario tenere presente che l'eventuale Importo di Liquidazione spettante a scadenza dovrà essere convertito in Euro. Il tasso di cambio di riferimento per la conversione, è il *fixing* della Banca Centrale Europea pubblicato il Giorno di Valutazione. Di conseguenza, i guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella dell'importo di liquidazione (l'Euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

Per i Certificati Quanto, invece, la Divisa di Riferimento è sempre l'Euro. I livelli dei sottostanti espressi in divisa non Euro vengono convertiti in Euro sulla base di un tasso di cambio convenzionale pari a 1 unità di valuta = 1 Euro e 1 punto indice = 1 Euro. I Certificati Quanto non risentono, pertanto, del rischio di cambio.

Tabella 1 A ("Bonus Certificate su Azioni Italiane")

N. serie	Emittente	Cod. ISIN	Sottostante	Codice ISIN Sottostante	Data di Emissione	Data Scadenza	Cod.Neg.	Multiplo	Quantità Emessa	Cash/Physical	Europ/Americ	Lotto Minimo Esercizio	Lotto Negoziazione	N. Lotti Minimi di Negoziazione	Livello Barriera	Bonus	Volatilità	Tasso Free Risk	Valore del Certificato	Valore Iniziale	Mercato di Riferimento
1	Banca Aletti	IT0004162324	ENI	IT0003132476	31/01/2007	29/01/2010	AL6232	4,048583	57.000	Cash	Europ	1	1	50	17,29	118%	20%	4,11%	98	24,70	Borsa Italiana S.p.A. (MTA)

(A) REGOLAMENTO DEI BONUS CERTIFICATE SU AZIONI ITALIANE

Introduzione

Il presente Regolamento (il “**Regolamento**”) disciplina i Bonus Certificate (i “**Certificati**” o ciascuno un “**Certificato**”) di stile europeo su azioni quotate presso la Borsa Italiana S.p.A., che verranno di volta in volta emessi, in una o più serie, dall'Emittente.

Le caratteristiche specifiche di ciascuna serie di Certificati saranno indicate nelle rispettive Condizioni Definitive. In particolare, le Condizioni Definitive d'Offerta conterranno i livelli indicativi del Valore Iniziale, del Livello Barriera e del Multiplo. Al termine di ciascuna offerta, l'Emittente pubblicherà il Valore Iniziale, il Livello Barriera e il Multiplo definitivi mediante Avviso Integrativo. Ai fini della successiva ammissione a quotazione, l'Emittente predisporrà le Condizioni Definitive di Quotazione secondo il modello di cui all'Appendice D della Nota Informativa.

L'esercizio dei Certificati da parte del relativo portatore (il “**Portatore**”), secondo i termini e le modalità previste nel presente Regolamento, obbliga l'Emittente a trasferire allo stesso un ammontare pari all'Importo di Liquidazione.

Articolo 1
Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, i termini di seguito elencati avranno significato di seguito indicato:

“**Agente per il Calcolo**” indica l'Emittente.

“**Avviso Integrativo**” indica il documento - da pubblicarsi al termine del Periodo di Offerta sul sito internet dell'Emittente www.aleticertificate.it e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB - nel quale saranno indicati il Valore Iniziale, il Livello Barriera e il Multiplo. L'Avviso Integrativo formerà parte integrante del presente Regolamento.

“**Azione Sottostante**” o “**Sottostante**” indica le azioni indicate nelle Condizioni Definitive per ciascuna serie oggetto dell'emissione.

“**Barriera**” indica, per ciascuna serie di Certificati, la percentuale indicata come tale nelle Condizioni Definitive.

“**Bonus**” indica, per ciascuna serie di Certificati, la percentuale indicata come tale nelle Condizioni Definitive.

“**Condizioni Definitive**” indica, salvo ove diversamente specificato, sia le Condizioni Definitive d'Offerta che le Condizioni Definitive di Quotazione, redatte secondo la Direttiva 2003/71/CE (Direttiva sul Prospetto Informativo).

“**Condizioni Definitive di Quotazione**” indica il documento,

redatto secondo il modello di cui all'appendice D della Nota Informativa, che sarà trasmesso a Borsa Italiana S.p.A., successivamente alla chiusura del Periodo d'Offerta e successivamente all'emissione dei Certificati, ai fini dell'ammissione alla quotazione. Le Condizioni Definitive di Quotazione saranno messe a disposizione del pubblico, prima dell'inizio delle negoziazioni, sul sito internet www.aletticertificate.it, nonché presso la sede operativa dell'Emittente in Via Roncaglia 12, Milano e depositate presso la CONSOB e la Borsa Italiana S.p.A.

"Condizioni Definitive d'Offerta" indica il documento, redatto secondo il modello di cui all'Appendice C della Nota Informativa, contenente i termini e le condizioni contrattuali relativi alle singole offerte di Certificati da effettuarsi sulla base della presente Nota Informativa e che sarà reso pubblico, entro il giorno antecedente l'inizio dell'offerta, mediante pubblicazione sul sito internet www.aletticertificate.it e deposito presso la CONSOB, nonché messo a disposizione presso la sede operativa dell'Emittente in Via Roncaglia 12, Milano. In occasione di ciascuna offerta, le Condizioni Definitive d'Offerta conterranno, in relazione al Valore Iniziale, al Livello Barriera e al Multiplo, solo valori indicativi. Il Valore Iniziale, il Livello Barriera e il Multiplo definitivi saranno definiti al termine dell'offerta mediante Avviso integrativo.

"Data di Emissione" indica per ogni serie di Certificati la data indicata come tale nelle Condizioni Definitive, in cui vengono definiti il Valore Iniziale, il Livello Barriera e il Multiplo

"Data di Esercizio" coincide con la Data di Scadenza dei Certificati. L'esercizio dei Certificati (tutti di stile europeo) è automatico alla scadenza. Il Portatore ha la facoltà di comunicare all'Emittente la propria volontà di rinunciare all'esercizio dei Certificati, secondo le modalità indicate all'Articolo 3.

"Data di Scadenza" o **"Giorno di Scadenza"** indica la data oltre la quale i Certificati perdono di validità e, con riferimento a ciascuna delle serie di Certificati, è la data indicata come tale nelle corrispondenti Condizioni Definitive.

"Emittente" indica Banca Aletti & C. S.p.A., con sede legale in Via Santo Spirito 14, Milano.

"Equo Valore di Mercato dei Certificati" indica il valore dei Certificati, come stabilito dall'Agente per il Calcolo, determinato in buona fede e con la dovuta diligenza sulla base degli ultimi valori di mercato del Sottostante nonché di ogni informazione e/o elemento ritenuto utile. L'Agente per il Calcolo provvederà a dare indicazioni delle modalità seguite per addivenire alla

determinazione di tale valore.

"Evento Barriera" indica il raggiungimento da parte del Sottostante di un valore pari o inferiore al Livello Barriera in uno dei Giorni di Negoziazione che compongono il Periodo di Osservazione. Il raggiungimento del Livello Barriera da parte del Sottostante viene registrato in base al livello di apertura del Sottostante sul Mercato di Riferimento.

"Giorno Lavorativo" indica un qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte a Milano e in cui sia funzionante il sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET).

"Giorno di Negoziazione" indica un qualsiasi giorno in cui il Sistema Telematico della Borsa Italiana è operativo ed in cui l'Azione Sottostante è regolarmente quotata. Laddove in uno di tali giorni abbia luogo uno Sconvolgimento di Mercato, tale giorno non potrà essere considerato un Giorno di Negoziazione.

"Giorno di Valutazione" indica il primo dei Giorni Lavorativi del Periodo di Valutazione che sia anche un Giorno di Negoziazione. Qualora nessuno dei Giorni Lavorativi che compongono il Periodo di Valutazione sia un Giorno di Negoziazione, allora il Giorno di Valutazione sarà il primo Giorno Lavorativo successivo al Periodo di Valutazione.

"Importo di Liquidazione" indica, per ciascun Lotto Minimo detenuto, l'ammontare in Euro da riconoscere al Portatore, calcolato come segue.

Scenario 1: Se in nessuno dei Giorni di Negoziazione che compongono il Periodo di Osservazione il valore del Sottostante è stato pari o inferiore al Livello Barriera, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro pari al maggiore tra (i) il Valore Iniziale moltiplicato per il Bonus e (ii) il Prezzo di Riferimento, il tutto moltiplicato per il Multiplo e per il numero di Certificati contenuti in un Lotto Minimo, come sintetizzato nella seguente formula:

Importo di Liquidazione =

$$MAX[(ValoreIniziale \times Bonus); Prezzo di Riferimento] \times Multiplo \times LottoMinimo$$

Scenario 2: Se in uno dei Giorni di Negoziazione che compongono il Periodo di Osservazione il valore del Sottostante è stato pari o inferiore al Livello Barriera, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro pari al Prezzo di Riferimento moltiplicato per il Multiplo e per il numero di

Certificati contenuti in un Lotto Minimo, come sintetizzato nella seguente formula:

Importo di Liquidazione =

$Prezzo di Riferimento \times Multiplo \times Lotto Minimo$

"Importo Totale" indica l'ammontare totale dei Certificati oggetto dell'offerta, espresso in Euro ed indicato nelle Condizioni Definitive d'Offerta.

"Livello Barriera" indica, per ciascuna serie di Certificati, il prezzo del Sottostante indicato, come indicativo, nelle Condizioni Definitive d'Offerta e, come definitivo, nell'Avviso Integrativo e nelle Condizioni Definitive di Quotazione, calcolato alla Data di Emissione e corrispondente al prodotto tra la Barriera e il Valore Iniziale.

"Lotto Minimo di Esercizio" o **"Lotto Minimo"** indica il numero minimo di Certificati per il quale è consentito l'esercizio. Per ciascuna serie di Certificati è indicato nelle relative Condizioni Definitive.

"Mercato Derivato di Riferimento" indica il Mercato degli Strumenti Derivati (IDEM) organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.

"Mercato di Riferimento" indica, per ciascuna Azione Sottostante, il mercato di quotazione del titolo tra quelli organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A., come indicato all'interno delle Condizioni Definitive.

"Multiplo" indica il numero di azioni sottostanti controllate da un singolo Certificato. E' indicato, per ciascuna serie, nelle Condizioni Definitive d'Offerta in via indicativa, e nell'Avviso Integrativo e nelle Condizioni Definitive di Quotazione, in via definitiva.

"Periodo di Offerta" indica il periodo, indicato nelle Condizioni Definitive d'Offerta, nel quale sarà possibile sottoscrivere i Certificati.

"Periodo di Osservazione" indica il periodo che intercorre tra la Data di Emissione e la Data di Scadenza.

"Periodo di Valutazione" indica il periodo che inizia a decorrere dal Giorno Lavorativo antecedente la Data di Scadenza e che ha durata di 20 Giorni Lavorativi.

"Prezzo di Riferimento" indica il Prezzo di Riferimento dell'Azione Sottostante, come definito dal Regolamento dei Mercati

Organizzati e Gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A., rilevato dall'Agente per il Calcolo nel Giorno di Valutazione e utilizzato ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione.

"Quantità Emessa" indica il numero di Certificati emessi per ogni serie ed è indicata nelle Condizioni Definitive di Quotazione.

"Quantità Offerta" indica il numero di Certificati offerti per ogni serie ed è indicata nelle Condizioni Definitive d'Offerta.

"Sconvolgimento di Mercato" indica la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni del Sottostante sul Mercato di Riferimento, oppure la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni di opzioni o contratti a termine riferiti al Sottostante sul Mercato Derivato di Riferimento, oppure la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni di un numero significativo dei titoli scambiati presso la Borsa Italiana S.p.A.. Gli sconvolgimenti di mercato tenuti in considerazione in queste disposizioni non includono la riduzione delle ore o dei giorni di contrattazione (nella misura in cui ciò rientri in una variazione regolarmente annunciata degli orari del Mercato di Riferimento), né l'esaurimento degli scambi nell'ambito del contratto in oggetto.

"Sportello di Pagamento" indica lo sportello dell'Emittente sito in Via Roncaglia n. 12, Milano.

"Valore Iniziale" indica, per ogni serie di Certificati, il valore del sottostante indicato, come indicativo, nelle relative Condizioni Definitive d'Offerta e, come definitivo, nell'Avviso Integrativo e nelle Condizioni Definitive di Quotazione.

Articolo 2

Collocamento

Gli investitori potranno aderire all'offerta dei Certificati compilando l'apposita modulistica messa a disposizione presso la sede dei soggetti incaricati del collocamento (i **"Soggetti Collocatori"**), la cui identità sarà indicata nelle Condizioni Definitive d'Offerta, ovvero dai promotori finanziari incaricati.

L'adesione all'offerta potrà essere effettuata nel corso del Periodo d'Offerta, la cui durata sarà indicata nelle Condizioni Definitive d'Offerta, e salva la facoltà dell'Emittente di procedere alla chiusura anticipata ovvero all'estensione del Periodo di Offerta, senza preavviso.

Nel corso del Periodo di Offerta, gli investitori potranno pertanto sottoscrivere un numero di Certificati pari al Lotto Minimo indicato nelle Condizioni Definitive o i suoi multipli. Le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l'ordine cronologico di prenotazione ed entro i limiti dell'importo massimo disponibile.

Qualora, durante il Periodo di Offerta, le richieste eccedessero

l'Importo Totale, l'Emittente procederà alla chiusura anticipata dell'offerta e sospenderà immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste da parte di ciascuno dei Soggetti Collocatori.

L'Emittente potrà altrimenti procedere ad un aumento dell'Importo Totale dell'offerta. La chiusura anticipata, l'estensione del Periodo di Offerta, o l'aumento dell'Importo Totale dell'offerta sarà comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente www.aleticertificate.it e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

Articolo 3

Esercizio dei Certificati e rinuncia

Esercizio automatico

1. I Certificati saranno considerati come automaticamente esercitati alla Data di Scadenza.

2. Nessuna forma di esercizio dei Certificati diversa da quella automatica descritta nel presente Articolo è ammessa durante la vita degli stessi.

Rinuncia all'esercizio

3. Il Portatore ha la facoltà di comunicare allo Sportello di Pagamento la propria volontà di rinunciare all'esercizio dei Certificati entro le ore 10.00 (ora di Milano) del Giorno di Scadenza o del Giorno di Valutazione se successivo.

4. Per una valida rinuncia all'esercizio automatico a scadenza dei Certificati, il Portatore del Certificato dovrà presentare allo Sportello di Pagamento per la/le serie in suo possesso una dichiarazione di rinuncia all'esercizio che deve essere conforme al modello riportato nella Nota Informativa. Nella dichiarazione di rinuncia all'esercizio dovranno essere indicati il codice ISIN ed il numero dei Certificati da non esercitare. E' esclusa la revoca della dichiarazione di rinuncia all'esercizio.

5. Al fine della rinuncia all'esercizio è necessario adempiere a tutti i requisiti appena riportati. In mancanza i Certificati si intenderanno comunque automaticamente esercitati.

6. Qualora la rinuncia all'esercizio dei Certificati non venisse espressa, per ciascuna serie di Certificati, per un numero di Certificati che non corrisponda ad un multiplo intero del Lotto Minimo di Esercizio, come indicato nelle relative Condizioni Definitive, saranno validi ai fini della rinuncia all'esercizio soltanto i Certificati approssimati per difetto al valore più prossimo. Per i restanti Certificati, la richiesta di rinuncia all'esercizio non sarà considerata valida. Qualora per i Certificati per cui si esprime la rinuncia all'esercizio non venisse raggiunto un numero minimo pari al Lotto Minimo di Esercizio riportato nelle Condizioni Definitive

per ciascuna serie, la dichiarazione non sarà considerata valida.

7. Con riferimento ai Certificati rispetto ai quali sia stata effettuata la rinuncia all'esercizio automatico, l'Emittente sarà definitivamente e completamente liberato da ogni obbligo relativo agli stessi e i relativi Portatori non potranno pertanto vantare alcuna pretesa nei confronti dell'Emittente.

Imposte e spese

8. Tutte le imposte e spese inerenti all'esercizio del Certificato sono a carico del Portatore.

Articolo 4

Calcolo e pagamento dell'Importo di Liquidazione

1. In seguito all'esercizio automatico dei Certificati alla scadenza, l'Emittente verserà un importo equivalente all'Importo di Liquidazione complessivo, determinato dall'Agente di Calcolo sulla base del numero di Lotti Minimi di Esercizio oggetto dell'esercizio.

2. Il pagamento viene effettuato dallo Sportello di Pagamento mediante accredito sul conto dell'Intermediario aderente a Monte Titoli entro cinque Giorni Lavorativi dal relativo Giorno di Valutazione.

3. Se il Giorno di Valutazione sono presenti Sconvolgimenti di Mercato, lo stesso viene spostato al primo Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione in cui gli Sconvolgimenti di Mercato non siano più presenti. Se gli Sconvolgimenti di Mercato si protraggono per tutta la durata del Periodo di Valutazione, l'Importo di Liquidazione corrisponderà all'Equo Valore di Mercato dei Certificati, così come determinato dall'Agente per il Calcolo.

4. Se il Giorno di Valutazione cade nella fattispecie di cui all'Articolo 5, punti da 1 a 5, lo stesso viene spostato fino al giorno della comunicazione ai Portatori prevista nell'Articolo 5 punto 5, effettuata secondo le modalità previste dall'Articolo 8.

5. L'ammontare dell'Importo di Liquidazione, così come calcolato dall'Agente per il Calcolo, in assenza di errori manifesti, è definitivo e vincolante per il Portatore dei Certificati.

Articolo 5

Eventi relativi al Sottostante

1. Nel caso in cui il Sottostante sia oggetto di Eventi Rilevanti, come individuati al seguente punto 2, l'Emittente procede alla rettifica delle caratteristiche contrattuali di quelle serie di Certificati il cui Sottostante sia stato oggetto dell'Evento Rilevante.

2. Costituiscono Eventi Rilevanti i seguenti eventi:

(a) operazioni di raggruppamento e frazionamento del

Sottostante;

- (b) operazioni di aumento gratuito del capitale ed operazioni di aumento del capitale a pagamento con emissione di nuove azioni della stessa categoria del Sottostante;
- (c) operazioni di aumento di capitale a pagamento con emissione di azioni di categoria diversa dal Sottostante, di azioni con warrant, di obbligazioni convertibili e di obbligazioni convertibili con warrant;
- (d) operazioni di fusione della società emittente del Sottostante;
- (e) operazioni di scissione della società emittente del Sottostante;
- (f) distribuzione di dividendi straordinari;
- (g) distribuzione di dividendi mediante un aumento di capitale gratuito;
- (h) altre tipologie di operazioni sul capitale che comportino una modifica della posizione finanziaria dei Portatori dei Certificati.

3. L'Emittente definisce le modalità di rettifica in modo tale da far sì che il valore economico del Certificato a seguito della rettifica rimanga, per quanto possibile, equivalente a quello che il Certificato aveva prima del verificarsi dell'Evento Rilevante. In particolare, in relazione al singolo Evento Rilevante, la rettifica, che può riguardare il Livello Barriera e/o il Bonus e/o il Multiplo e/o il Sottostante, viene determinata sulla base dei seguenti criteri:

(i) laddove sul Sottostante oggetto dell'Evento Rilevante sia negoziato, sul Mercato Derivato di Riferimento, un contratto di opzione o un contratto a termine, la rettifica è determinata sulla base dei criteri utilizzati dal Mercato Derivato di Riferimento per effettuare i relativi aggiustamenti, eventualmente modificati per tenere conto delle differenze esistenti tra le caratteristiche contrattuali dei Certificati oggetto del presente Regolamento e i contratti di opzione o i contratti a termine considerati;

(ii) in relazione ai Sottostanti per i quali non esistano contratti di opzione o a termine negoziati su mercati regolamentati, ovvero in relazione ai quali l'Emittente non ritenga le modalità di rettifica adottate dal Mercato Derivato di Riferimento adeguate alla rettifica dei Certificati, i termini e le condizioni dei Certificati verranno rettificati dall'Emittente secondo la prassi internazionale di mercato.

4. In ogni caso, l'applicazione dei criteri di rettifica indicati ai punti 3 (i) e 3 (ii) avverrà nel rispetto di quanto di seguito previsto.

(i) Se il fattore di rettifica K, da applicare al Livello Barriera e/o al Bonus e/o al Multiplo nel caso 2 g) è compreso fra 0,98 e 1,02 ($0,98 * K * 1,02$), allora il Livello Barriera e/o il Bonus e/o il Multiplo non verranno rettificati, in considerazione dello scarso impatto sul valore economico della posizione nei Certificati.

(ii) Nei casi previsti al punto 2 e), la rettifica verrà effettuata sostituendo al Sottostante un paniere di azioni, oppure rettificando il Livello Barriera e/o il Bonus e/o il Multiplo applicando un fattore di rettifica K, oppure componendo le due modalità di intervento, secondo i seguenti criteri:

(a) Per tutte le società rivenienti dalla scissione per le quali non è prevista la quotazione su una borsa valori, verranno rettificati il Livello Barriera, e/o il Bonus e/o il Multiplo utilizzando i fattori di rettifica pubblicati dal Mercato di Riferimento, o calcolati secondo la migliore prassi internazionale dall'Agente per il Calcolo.

(b) Per tutte le società rivenienti dalla scissione per le quali è prevista la quotazione su una borsa valori, ma cui è associato un fattore di rettifica K pubblicato dal Mercato di Riferimento, o calcolato secondo la migliore prassi internazionale dall'Agente per il Calcolo, superiore o uguale a 0,9, verranno rettificati Livello Barriera, e/o il Bonus e/o il Multiplo.

© Per tutte le società rivenienti dalla scissione per le quali è prevista la quotazione su una borsa valori e a cui è associato un fattore di rettifica K pubblicato dal Mercato di Riferimento, o calcolato secondo la migliore prassi internazionale dall'Agente per il Calcolo, inferiore a 0,9, le società concorreranno alla formazione di un paniere di azioni i cui pesi sono definiti dai fattori di rettifica stessi.

5. L'Emittente provvederà ad informare i Portatori della necessità di apportare le suddette rettifiche e delle rettifiche effettuate secondo le modalità di cui all'Articolo 8, entro e non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell'Evento Rilevante.

6. Qualora:

(i) si sia verificato un Evento Rilevante i cui effetti distorsivi non possano essere neutralizzati mediante opportune rettifiche del Livello Barriera e/o del Bonus e/o del Multiplo e/o del Sottostante, ovvero

(ii) a seguito degli Eventi Rilevanti, la liquidità del Sottostante non conservi i requisiti di liquidità eventualmente richiesti dalla Borsa

Italiana S.p.A., ovvero

(ii) il Sottostante dovesse essere sospeso e non riammesso alla quotazione,

i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l'Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all'Equo Valore di Mercato dei Certificati.

7. Nelle ipotesi di cui al precedente punto 6, l'Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori entro 5 Giorni Lavorativi dalla sua determinazione.

8. Qualora in futuro il mercato su cui viene quotato il Sottostante venisse gestito da un soggetto diverso da quello che lo gestisce al momento dell'emissione dei Certificati, il Prezzo di Riferimento reso noto dal nuovo soggetto sarà vincolante per la determinazione dell'Importo di Liquidazione dei Certificati. Se però il Sottostante dovesse essere quotato su più mercati diversi da quello del nuovo soggetto, allora l'Emittente sceglierà il mercato di riferimento dove è garantita la maggiore liquidità del Sottostante. Tutte le comunicazioni in merito verranno fatte secondo le modalità previste all'Articolo 8.

9. Le rettifiche apportate ai Certificati secondo i criteri indicati ai precedenti punti 3 e 4 e la constatazione di quanto previsto al punto 6, in assenza di errori manifesti, saranno vincolanti per i Portatori e per l'Emittente.

Articolo 6

Forma dei Certificati

Non vengono rilasciati Certificati in forma cartacea. Il trasferimento dei Certificati viene effettuato con scritture contabili in regime di dematerializzazione in conformità alle regole della Monte Titoli S.p.A.

Articolo 7

Limitazioni alla negoziabilità

1. I Certificati oggetto del presente Programma non sono registrati nei termini richiesti dai testi in vigore del “United States Securities Act” del 1933: conformemente alle disposizioni del “United States Commodity Exchange Act, la negoziazione dei Certificati non è autorizzata dal “United States Commodity Futures Trading Commission” (“CFTC”). I Certificati non possono in nessun modo essere proposti, venduti o consegnati direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d’America o a cittadini americani.

2. I Certificati non possono essere venduti o proposti in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del “Public Offers of Securities Regulations 1995” e alle disposizioni applicabili del “FSMA 2000”. Il prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal “FSMA 2000”.

Articolo 8	Tutte le pubblicazioni relative ai Certificati verranno fatte tramite il sito internet dell'Emittente www.aleticertificate.it , in relazione ai Certificati oggetto di offerta, e tramite la Borsa Italiana S.p.A., in relazione ai Certificati ammessi alla quotazione.
Pubblicazioni	
Articolo 9	L'Emittente assolve anche le funzioni di sportello di pagamento.
Sportello di Pagamento	
Articolo 10	1. I Certificati e i diritti e doveri da essi derivanti sono regolati dalla legge italiana.
Giurisdizione e legge applicabile	2. Qualsiasi controversia relativa ai Certificati è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano o, per i consumatori, alla competenza del Foro nella cui circoscrizione questi hanno la residenza o il domicilio elettivo.
Articolo 11	1. Qualora una delle disposizioni del presente Regolamento dovesse essere integralmente o parzialmente invalida o inefficace, tale circostanza non avrà influenza sulla validità e/o efficacia delle altre disposizioni. Una disposizione invalida o inefficace verrà sostituita con altra disposizione che realizzi con la massima approssimazione possibile lo scopo commerciale perseguito dalle parti.
Altre disposizioni	2. Le presenti disposizioni regolamentari sono disponibili a richiesta presso gli uffici dell'Emittente e verranno inviate a chiunque ne faccia richiesta.
	3. L'Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che ritenga necessarie od opportune al fine di eliminare ambiguità o imprecisioni nel testo. In particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house. Nel caso in cui le modifiche abbiano effetto sulle modalità di esercizio dei diritti dei Portatori, delle stesse sarà data notizia mediante pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale. Negli altri casi l'Emittente provvederà a informare i Portatori dei Certificati con le modalità di cui all'Articolo 8.
	4. L'Emittente si riserva di chiedere l'ammissione di tutti i Certificati, o singole serie, alla negoziazione presso altre borse valori europee e di adottare in tale contesto tutte le misure necessarie all'ammissione dei Certificati alla negoziazione nelle singole borse. L'Emittente ha la facoltà di far esercitare il Certificato al Portatore del Certificato anche su sportelli di pagamento stranieri, di pagare l'Importo di Liquidazione in valuta estera nonché di chiedere la valuta locale.
	5. L'Emittente può decidere, senza il consenso del Portatore del

Certificato, di aumentare il numero di Certificati emessi, indicato nelle Condizioni Definitive, emettendo altri Certificati aventi le stesse caratteristiche. In tale caso le presenti disposizioni si intendono estese anche a tali Certificati.

FATTORI DI RISCHIO

Si invitano gli investitori a leggere attentamente la presente Nota Informativa al fine di comprendere i fattori di rischio generali e specifici collegati all'acquisto dei Certificati emessi dall'Emittente nell'ambito del Programma e denominati "Up&Up" e "Up&Up di Tipo Quanto".

I termini in maiuscolo non definiti nella presente sezione hanno il significato ad essi attribuito in altre sezioni della presente Nota Informativa, ovvero del Documento di Registrazione.

Ove non diversamente specificato ogni riferimento ai Certificati dovrà essere inteso come riferimento anche ai Certificati Quanto.

Fattori di rischio generali connessi ad un investimento in strumenti finanziari derivati.

GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI SONO CARATTERIZZATI DA UNA RISCHIOSITÀ MOLTO ELEVATA IL CUI APPREZZAMENTO DA PARTE DELL'INVESTITORE È OSTACOLATO DALLA LORO COMPLESSITÀ.

E' QUINDI NECESSARIO CHE L'INVESTITORE CONCLUDA UN'OPERAZIONE AVENTE AD OGGETTO TALI STRUMENTI SOLTANTO DOPO AVERNE COMPRESO LA NATURA ED IL GRADO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO CHE ESSA COMPORTA. L'INVESTITORE DEVE CONSIDERARE CHE LA COMPLESSITÀ DI TALI STRUMENTI PUÒ FAVORIRE L'ESECUZIONE DI OPERAZIONI NON ADEGUATE.

SI CONSIDERI CHE, IN GENERALE, LA NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI PRESENTA CARATTERISTICHE CHE PER MOLTI INVESTITORI NON SONO APPROPRIATE.

UNA VOLTA VALUTATO IL RISCHIO DELL'OPERAZIONE, L'INVESTITORE E L'INTERMEDIARIO DEVONO VERIFICARE SE L'INVESTIMENTO È ADEGUATO PER L'INVESTITORE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE, AGLI OBIETTIVI DI INVESTIMENTO E ALLA ESPERIENZA NEL CAMPO DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI DI QUEST'ULTIMO. PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI OPERAZIONE È OPPORTUNO CHE L'INVESTITORE CONSULTI I PROPRI CONSULENTI CIRCA LA NATURA E IL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO CHE TALE OPERAZIONE COMPORTA.

Fattori di rischio specifici connessi ad un investimento nei Certificati.

I Certificati oggetto della presente Nota Informativa sono strumenti derivati, cartolarizzati sotto forma di titoli negoziabili della tipologia "investment certificate". I Certificati oggetto della presente Nota Informativa sono adatti ad investitori che prevedono un forte rialzo o un ribasso contenuto dell'attività sottostante (titolo azionario o indice). I Certificati offrono un rendimento positivo nel caso in cui il livello del Sottostante non raggiunga mai, durante il Periodo di Osservazione, il Livello Barriera.

I Certificati sono emessi da Banca Aletti & C. S.p.A. su azioni quotate in borse valori di paesi appartenenti all'Unione Monetaria Europea, del Regno Unito, della Svezia, della Svizzera, degli Stati Uniti d'America e del Giappone nonché sui seguenti indici: S&P/MIB, DJ EUROSTOXX50, DJ EUROSTOXX BANKS, DJ EUROSTOXX OIL&GAS, DJ EUROSTOXX TELECOMMUNICATIONS, DJ EUROSTOXX UTILITIES, NIKKEI225, S&P500, NASDAQ100, FTSE 100, HANG SENG, SMI, KOSPI 200, CECE Composite.

L'investitore che abbia acquistato i Certificati ha il diritto di ricevere alla scadenza un importo in Euro in funzione della quotazione dell'azione o dell'indice sottostante cui ogni Certificato è collegato. L'investimento nei Certificati espone l'investitore ad un rischio uguale o inferiore a quello di un investimento sul sottostante.

Al momento dell'emissione, i Certificati avranno un prezzo pari al Valore Nominale. Successivamente, il prezzo dei Certificati potrà essere diverso dal Valore Nominale, essendo dato dalla somma delle componenti di seguito elencate, valorizzate al prezzo di mercato.

Il profilo dell'investimento nei Certificati è finanziariamente equivalente all'investimento in una serie di opzioni. Nel dettaglio, acquistare un Certificato è complessivamente equivalente alla seguente strategia in opzioni:

- acquistare un'opzione call con prezzo d'esercizio uguale a zero,
- acquistare/vendere X% di un'opzione Call con prezzo d'esercizio uguale al valore Iniziale, dove X% è pari a (Partecipazione al rialzo - 100%). Se X%>0, la call è acquistata, se invece X%<0 la call è venduta,

- acquistare (2 - Y%) di un'opzione Down & Out Put con prezzo di esercizio uguale al Valore Iniziale e con barriera che equivale al Livello Barriera, dove Y% è pari a (100% - Partecipazione al ribasso). Pertanto, il numero di opzioni Down & Out Put e opzioni Call con prezzo d'esercizio uguale al Valore Iniziale varia in funzione della Partecipazione al rialzo e della Partecipazione al ribasso di volta in volta applicate ai Certificati.

I Certificati comprendono una opzione cosiddetta esotica (put di tipo Down & Out), la cui valutazione presuppone la conoscenza di complessi modelli matematici.

L'opzione Down & Out Put corrisponde ad un'opzione put con prezzo di esercizio uguale al Valore Iniziale, la quale si estingue automaticamente nel caso si verifichi l'Evento Barriera e l'investitore non avrà più la possibilità di trarre vantaggio, a scadenza, dall'eventuale ribasso del sottostante.

L'opzione Down & Out Put presenta una barriera "disattivante": nel caso in cui la barriera venga raggiunta dal Sottostante, l'opzione si estingue e non fornisce più alcuna protezione all'investitore. L'investitore rimane pertanto titolare della sola opzione call con strike uguale a zero, nel caso in cui la Partecipazione al rialzo sia pari al 100%. L'investitore rimane invece titolare dell'opzione call con strike uguale a zero e dell'X% della call con strike uguale al Valore Iniziale, nel caso in cui la Partecipazione al rialzo sia maggiore del 100%. Infine, l'investitore rimane titolare dell'opzione call con strike zero e venditore dell'X% della call con strike uguale al Valore Iniziale, nel caso in cui la Partecipazione al rialzo sia minore del 100%.

Qualora si verifichi l'Evento Barriera, l'opzione Down & Out Put si estinguerà, non fornendo più all'investitore la possibilità di trarre vantaggio dall'andamento in ribasso del Sottostante.

Inoltre, nell'ipotesi di Certificati Quanto, il Portatore acquista implicitamente anche un contratto forward sulla Divisa di Riferimento del Sottostante avente scadenza pari al Certificato.

I Certificati prevedono per ogni Lotto Minimo il pagamento, in seguito all'esercizio (automatico) alla scadenza, di un importo in Euro determinato come segue.

Ipotesi in cui non si sia verificato l'Evento Barriera

Scenario 1: Se nel Giorno di Valutazione il Sottostante Finale è maggiore del Valore Iniziale, il Portatore ha diritto di ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro pari al Valore Nominale (eventualmente moltiplicato, qualora la Divisa di Riferimento sia una divisa diversa dall'Euro, per il Tasso di Cambio Iniziale) maggiorato di un importo pari al valore Nominale moltiplicato per la variazione percentuale tra il Sottostante Finale e il Valore Iniziale moltiplicato per la Partecipazione al rialzo, il tutto moltiplicato per il numero di Certificati contenuti in un Lotto Minimo (ed eventualmente diviso, qualora la Divisa di Riferimento sia una divisa diversa dall'Euro, per il Tasso di Cambio Finale), come sintetizzato nella seguente formula:

Importo di Liquidazione =

$$\text{Valore Nominale} * \text{Tasso di Cambio Iniziale} * \left[1 + \text{Partecipazione al rialzo} * \left(\frac{\text{Sottostante Finale} - \text{Valore Iniziale}}{\text{Valore Iniziale}} \right) \right] * \text{Lotto Minimo} * \frac{1}{\text{Tasso di Cambio Finale}}$$

Scenario 2: Se nel Giorno di Valutazione il Sottostante Finale è pari o inferiore al Valore Iniziale, il Portatore ha diritto di ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro pari al Valore Nominale (eventualmente moltiplicato, qualora la Divisa di Riferimento sia una divisa diversa

dall'Euro, per il Tasso di Cambio Iniziale) maggiorato di un importo pari al Valore nominale moltiplicato per la variazione percentuale tra il Valore Iniziale e il Sottostante Finale moltiplicato per la Partecipazione al ribasso, il tutto moltiplicato per il numero di Certificati contenuti in un Lotto Minimo (ed eventualmente diviso, qualora la Divisa di Riferimento sia una divisa diversa dall'Euro, per il Tasso di Cambio Finale), come sintetizzato nella seguente formula:

Importo di Liquidazione =

$$\text{Valore Nominale} * \text{Tasso di Cambio Iniziale} * \left[1 + \text{Partecipazione al ribasso} * \left(\frac{\text{Valore Iniziale} - \text{Sottostante Finale}}{\text{Valore Iniziale}} \right) \right] * \text{Lotto Minimo} * \frac{1}{\text{Tasso di Cambio Finale}}$$

Ipotesi in cui si sia verificato l'Evento Barriera

Scenario 3: Il Portatore ha diritto di ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro pari al Valore Nominale (eventualmente moltiplicato, qualora la Divisa di Riferimento sia una divisa diversa dall'Euro, per il Tasso di Cambio Iniziale) maggiorato (nell'ipotesi in cui il Sottostante Finale sia maggiore del Valore Iniziale) o diminuito (nell'ipotesi in cui il Valore Iniziale sia maggiore del Sottostante Finale) di un importo pari al Valore Nominale moltiplicato per la variazione percentuale tra il Sottostante Finale e il Valore Iniziale, quest'ultima moltiplicata per la Partecipazione al rialzo (nell'ipotesi A. in cui il Sottostante Finale sia maggiore del Valore Iniziale) o non moltiplicata per alcuna partecipazione (nell'ipotesi B. in cui il Valore Iniziale sia maggiore del Sottostante Finale), il tutto moltiplicato per il numero di Certificati contenuti in un Lotto Minimo (eventualmente diviso, qualora la Divisa di Riferimento sia una divisa diversa dall'Euro, per il Tasso di Cambio Finale), come sintetizzato nella seguente formula:

Importo di Liquidazione (Ipotesi A.) =

$$\text{Valore Nominale} * \text{Tasso di Cambio Iniziale} * \left[1 + \text{Partecipazione al rialzo} * \left(\frac{\text{Sottostante Finale} - \text{Valore Iniziale}}{\text{Valore Iniziale}} \right) \right] * \text{Lotto Minimo} * \frac{1}{\text{Tasso di Cambio Finale}}$$

Importo di Liquidazione (Ipotesi B.) =

$$\text{Valore Nominale} * \text{Tasso di Cambio Iniziale} * \left[1 + \left(\frac{\text{Sottostante Finale} - \text{Valore Iniziale}}{\text{Valore Iniziale}} \right) \right] * \text{Lotto Minimo} * \frac{1}{\text{Tasso di Cambio Finale}}$$

Per tutti e tre gli scenari, nel caso dei Certificati Quanto, per i quali la Divisa di Riferimento del sottostante è sempre convenzionalmente espressa in Euro, e nel caso di Certificati su Azioni dell'Unione Monetaria Europea e sugli indici S&P/MIB, DJ EUROSTOXX50, DJ EUROSTOXX BANKS, DJ EUROSTOXX OIL&GAS, DJ EUROSTOXX TELECOMMUNICATIONS, DJ EUROSTOXX UTILITIES, il Tasso di Cambio (Iniziale e Finale) non si applica.

L'esercizio dei Certificati alla scadenza è automatico. I Certificati hanno stile europeo e, conseguentemente non possono essere esercitati se non alla scadenza.

In conclusione, nel caso in cui l'Evento Barriera non si verifichi, il rimborso dei Certificati è pari al Valore Nominale maggiorato di un importo sempre positivo che varierà a seconda del livello del Sottostante alla scadenza. Invece, nel caso in cui l'Evento Barriera si verifichi, il rimborso è pari al Valore Nominale maggiorato (nell'ipotesi in cui il Sottostante Finale sia maggiore del Valore Iniziale)

o diminuito (nell'ipotesi in cui il Valore Iniziale sia maggiore del Sottostante Finale) di un importo pari alla variazione percentuale tra il Sottostante Finale e il Valore Iniziale.

Nell'eventualità, anche se remota, che il Sottostante si azzeri, il valore del Up&Up andrà a zero e quindi all'investitore non verrà rimborsato il Valore Nominale.

I Certificati permettono quindi di trarre vantaggio sia dal rialzo del Sottostante sia da un moderato ribasso dell'attività sottostante. I Certificati sono pertanto adatti ad investitori che prevedono un forte rialzo o un ribasso contenuto dell'attività sottostante.

Rischio di liquidità

I CERTIFICATI POTREBBERO PRESENTARE TEMPORANEI PROBLEMI DI LIQUIDITÀ E, PERTANTO, POTREBBE VERIFICARSI L'EVENTUALITÀ CHE IL PREZZO DI TALI STRUMENTI SIA CONDIZIONATO DALLA LIMITATA LIQUIDITÀ DEGLI STESSI. PERALTRO, COME STABILITO DALL'ARTICOLO 2.2.22 DEL REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI DA BORSA ITALIANA S.P.A. (IL "REGOLAMENTO DI BORSA"), L'EMITTENTE, IN QUALITÀ DI MARKET-MAKER, ASSUME L'IMPEGNO DI ESPORRE QUOTAZIONI IN ACQUISTO E IN VENDITA A PREZZI CHE NON SI DISCOSTINO TRA LORO IN MISURA SUPERIORE AL DIFFERENZIALE MASSIMO INDICATO NELLE ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI DA BORSA ITALIANA S.P.A. ("ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO"), PER UN QUANTITATIVO ALMENO PARI AL LOTTO MINIMO DI NEGOZIAZIONE E SECONDO LA TEMPISTICA SPECIFICATA NELLE ISTRUZIONI STESSE.

Rischio di cambio

PER I CERTIFICATI IL CUI SOTTOSTANTE SIA ESPRESSO IN VALUTA DIVERSA DALL'EURO, È NECESSARIO TENERE PRESENTE CHE L'IMPORTO DI LIQUIDAZIONE SPETTANTE DOVRÀ ESSERE CALCOLATO TENENDO CONTO DEL TASSO DI CAMBIO DELLA DIVISA DI RIFERIMENTO DEL SOTTOSTANTE CONTRO L'EURO. IL TASSO DI CAMBIO DI RIFERIMENTO PER LA CONVERSIONE, È IL FIXING DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA PUBBLICATO IL GIORNO DI VALUTAZIONE. DI CONSEGUENZA, I GUADAGNI E LE PERDITE RELATIVI A CONTRATTI SU SOTTOSTANTI DENOMINATI IN DIVISE DIVERSE DA QUELLA DELL'IMPORTO DI LIQUIDAZIONE (TIPICAMENTE L'EURO) SONO CONDIZIONATI DALLE VARIAZIONI DEI TASSI DI CAMBIO.

PER I CERTIFICATI QUANTO, INVECE, LA DIVISA DI RIFERIMENTO È SEMPRE CONVENZIONALMENTE L'EURO. I LIVELLI DEI SOTTOSTANTI ESPRESSI IN DIVISA NON EURO VENGONO CONVERTITI IN EURO SULLA BASE DI UN TASSO DI CAMBIO CONVENZIONALE PARI A 1 PUNTO INDICE = 1 EURO, O 1 UNITÀ DI DIVISA NON EURO = 1 EURO. I CERTIFICATI QUANTO NON RISENTONO, PERTANTO, DEL RISCHIO DI CAMBIO.

Rischi connessi alle commissioni

CONSIDERATO CHE LE COMMISSIONI DI ESERCIZIO APPLICATE DALL'INTERMEDIARIO POTREBBERO IN ALCUNI CASI ASSORBIRE IL GUADAGNO DEL PORTATORE DI CERTIFICATI, È POSSIBILE RINUNCIARE ALL'ESERCIZIO DEI CERTIFICATI, SECONDO LE MODALITÀ INDICATE ALL'ARTICOLO 3 DEI REGOLAMENTI DEI CERTIFICATI.

Rating dell'Emittente

BANCA ALETTI & C. S.P.A. HA RIPORTATO UN PUNTEGGIO DI RATING PARI AD "A"¹ ATTRIBUITO DA STANDARD & POOR'S IN DATA 13 LUGLIO 2005 E DA ALLORA NON HA SUBITO VARIAZIONI.

GLI STRUMENTI FINANZIARI, OGGETTO DELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA, NON SONO SOGGETTI A RATING.

Rischio di conflitto di interesse

IL RUOLO DI RESPONSABILE DEL COLLOCAMENTO, MARKET MAKER E DI AGENTE PER IL CALCOLO È SVOLTO DALL'EMITTENTE E TALE CIRCOSTANZA POTREBBE FAR CONFIGURARE DEI CONFLITTI DI INTERESSE.

Tabella 1.A ("Up&Up su Indici Azionari")

N. serie	Emittente	Cod. ISIN	Sottostante	Codice ISIN Sottostante	Data di Emissione	Data Scadenza	Cod. Neg.	Quantità Emessa	Cash/ Physical	Europ/ Americ	Lotto Minimo Esercizio	Lotto Neg.	N.lotti neg. Per obblighi quotazione	Barriera	Livello Barriera	Partecipazione al rialzo	Partecipazione al ribasso
1	Banca Aletti	IT0004162340	DJ EUROSTOXX 50	EU0009658145	31/01/2007	29/01/2010	AL6234	313.000	Cash	Europ	1	1	50	70%	2.935,62	100%	100%

Percentuale del Valore Iniziale	Valore Iniziale	Volatilità	Tasso Free Risk	Valore Nominale	Valore del Certificato	Prezzo del Sottostante	Divisa di Riferimento	Mercato o Istituto di Riferimento
100%	4.193,74	18%	4,11%	100	98,40 Eur	4.193,74	Eur	Stoxx Ltd.

Tabella 1.B ("Up&Up su Azioni Italiane")

N. serie	Emittente	Cod. ISIN	Sottostante	Codice ISIN Sottostante	Data di Emissione	Data Scadenza	Cod. Neg.	Quantità Emessa	Cash/ Physical	Europ/ Americ	Lotto Minimo Esercizio	Lotto Neg.	N.lotti neg. Per obblighi quotazione	Barriera	Livello Barriera	Partecipazione al rialzo	Partecipazione al ribasso
2	Banca Aletti	IT0004162332	GENERALI	IT0000062072	31/01/2007	29/01/2010	AL6233	71.500	Cash	Europ	1	1	50	76%	25,10	100%	100%

Percentuale del Valore Iniziale	Valore Iniziale	Volatilità	Tasso Free Risk	Valore Nominale	Valore del Certificato	Prezzo del Sottostante	Divisa di Riferimento	Mercato o Istituto di Riferimento
100%	33,03	22%	4,11%	100	98 Eur	33,03	Eur	Borsa Italiana (MTA)

(c) **REGOLAMENTO DEGLI UP&UP E UP&UP DI TIPO QUANTO SU INDICI**

Introduzione Il presente Regolamento (il "**Regolamento**") disciplina gli Up&Up certificate (i "**Certificati**" o ciascuno un "**Certificato**") sugli indici azionari S&P/MIB, DJ EUROSTOXX50, DJ EUROSTOXX BANKS, DJ EUROSTOXX OIL&GAS, DJ EUROSTOXX TELECOMMUNICATIONS, DJ EUROSTOXX UTILITIES, NIKKEI225, S&P500, NASDAQ100, FTSE 100, HANG SENG, SMI, KOSPI 200, CECE Composite e gli Up&Up certificate di tipo quanto (i "**Certificati Quanto**" o ciascuno un "**Certificato Quanto**") sugli indici azionari, la cui valuta è diversa dall'Euro, NIKKEI225, S&P500, NASDAQ100, FTSE 100, HANG SENG, SMI, KOSPI 200, di stile europeo, che verranno di volta in volta emessi, in una o più serie, dall'Emittente.

Ai fini del presente regolamento, ogni riferimento ai Certificati dovrà essere inteso come anche ai Certificati Quanto, salvo ove diversamente specificato.

Le caratteristiche specifiche di ciascuna serie di Certificati saranno indicate nelle rispettive Condizioni Definitive. Al termine di ciascuna offerta, l'Emittente pubblicherà il Valore Iniziale e il Livello Barriera definitivi mediante Avviso Integrativo. Ai fini della successiva ammissione a quotazione, l'Emittente predisporrà le Condizioni Definitive di Quotazione secondo il modello di cui all'Appendice D della Nota Informativa.

Nelle Condizioni Definitive sarà inoltre indicato se ciascuna serie ha ad oggetto strumenti finanziari di tipo quanto o non-quanto.

L'assenza di rinuncia all'esercizio dei Certificati da parte del relativo portatore (il "Portatore"), secondo i termini e le modalità previste nel presente Regolamento, obbliga l'Emittente a trasferire allo stesso un ammontare pari all'Importo di Liquidazione.

Articolo 1

Definizioni "**Agente per il Calcolo**" indica l'Emittente.

"**Avviso Integrativo**" indica il documento - da pubblicarsi al termine del Periodo di Offerta sul sito internet dell'Emittente www.aletticertificate.it e contestualmente trasmesso alla CONSOB - nel quale saranno indicati il Valore Iniziale e il Livello Barriera definitivi. L'Avviso Integrativo formerà parte integrante del presente Regolamento.

"**Barriera**" indica, per ogni serie di Certificati, la percentuale indicata come tale nelle Condizioni Definitive.

"**Borsa Valori di Riferimento**" indica, per ogni titolo incluso nell'Indice, la Borsa principale di negoziazione del titolo stesso.

"**Condizioni Definitive**" indica, salvo ove diversamente specificato, sia le Condizioni Definitive d'Offerta che le Condizioni Definitive di Quotazione, redatte secondo la Direttiva 2003/71/CE (Direttiva sul Prospetto Informativo).

"Condizioni Definitive di Quotazione" indica il documento, redatto secondo il modello di cui all'Appendice D della Nota Informativa, che sarà trasmesso a Borsa Italiana S.p.A. successivamente alla chiusura del Periodo d'Offerta e successivamente all'emissione dei certificati, ai fini dell'ammissione a quotazione dei Certificati. Le Condizioni Definitive di Quotazione saranno messe a disposizione del pubblico sul sito internet, nonché presso la sede operativa dell'Emittente in Via Roncaglia 12, Milano e depositate presso la CONSOB e la Borsa Italiana S.p.A.

"Condizioni Definitive d'Offerta" indica il documento, redatto secondo il modello di cui all'Appendice C della Nota Informativa, contenente i termini e le condizioni contrattuali relativi alle singole offerte di Certificati da effettuarsi sulla base della presente Nota Informativa e che sarà reso pubblico, entro il giorno antecedente l'inizio del Periodo d'Offerta, mediante pubblicazione sul sito internet e deposito presso la CONSOB, nonché messo a disposizione presso la sede operativa dell'Emittente in Via Roncaglia 12, Milano. In occasione di ciascuna offerta, le Condizioni Definitive d'Offerta conterranno, in relazione al Valore Iniziale e al Livello Barriera, solo valori indicativi. Il Valore Iniziale e il Livello Barriera definitivi saranno definiti al termine dell'offerta mediante Avviso integrativo.

"Data di Emissione" indica, per ciascuna serie di Certificati, la data indicata come tale nelle Condizioni Definitive, in cui vengono determinati i valori definitivi del Valore Iniziale e del Livello Barriera.

"Data di Esercizio" indica e coincide con la Data di Scadenza dei Certificati. L'esercizio dei Certificati (tutti di stile europeo) è automatico alla scadenza. Il Portatore ha la facoltà di comunicare all'Emittente la propria volontà di rinunciare all'esercizio dei Certificati, secondo le modalità indicate all'Articolo 3.

"Data di Scadenza" o **"Giorno di Scadenza"** indica la data oltre la quale i Certificati perdono di validità e, con riferimento a ciascuna delle serie di Certificati, è la data indicata come tale nelle corrispondenti Condizioni Definitive.

"Divisa di Riferimento" indica la divisa in cui è espresso il valore del Sottostante, e del Sottostante Finale, nonché il Valore Iniziale e il Livello Barriera, riportata nelle relative Condizioni Definitive. Nel caso di Certificati Quanto, la Divisa di Riferimento è sempre convenzionalmente espressa in Euro sulla base del tasso convenzionale di 1 punto indice = 1 Euro.

"Emittente" indica Banca Aletti & C. S.p.A., con sede legale in Via Santo Spirito 14, Milano.

"Equo Valore di Mercato dei Certificati" indica il valore dei Certificati, come stabilito dall'Agente per il Calcolo, determinato in buona fede e con la dovuta diligenza sulla base degli ultimi valori di mercato del Sottostante nonché di ogni informazione e/o elemento ritenuto utile. In occasione della comunicazione dell'Equo Valore di Mercato, l'Agente per il Calcolo provvederà a dare indicazioni delle modalità seguite per addivenire alla determinazione di tale valore.

"Evento Barriera" indica il raggiungimento da parte del Sottostante di un valore pari o inferiore al Livello Barriera in uno dei Giorni di Negoziazione che compongono il Periodo di

inferiore al Livello Barriera in uno dei Giorni di Negoziazione che compongono il Periodo di Osservazione. Il raggiungimento del Livello Barriera da parte del Sottostante viene registrato in base ai seguenti valori:

- (i) Indice S&P/MIB: il livello di apertura e/o il livello di chiusura (calcolato con i prezzi dell'asta di chiusura o, in assenza, con l'ultimo prezzo di mercato ovvero secondo altra modalità stabilita dall'Istituto di Riferimento) di tale Indice presso Borsa Italiana.
- (ii) Indice DJ Eurostoxx50, Indice DJ Eurostoxx Banks, Indice DJ Eurostoxx Oil&Gas, Indice DJ Eurostoxx Telecommunications, Indice DJ Eurostoxx Utilities: il livello di apertura e/o il livello di chiusura di tali Indici presso la Borsa Eurex.
- (iii) Indice NIKKEI225: il livello di apertura e/o il livello di chiusura di tale Indice presso la Borsa di Tokio.
- (iv) Indice S&P500: il livello di apertura e/o il livello di chiusura di tale Indice presso la Borsa di New York.
- (v) Indice NASDAQ 100: il livello di apertura e/o il livello di chiusura di tale Indice presso la Borsa di New York.
- (vi) Indice FTSE 100: il livello di apertura e/o il livello di chiusura di tale Indice presso la Borsa di Londra.
- (vii) Indice HANG SENG: il livello di apertura e/o il livello di chiusura di tale Indice presso la Borsa di Hong Kong.
- (viii) Indice SMI: il livello di apertura e/o il livello di chiusura di tale Indice presso la Borsa di Zurigo.
- (ix) Indice Kospi 200: il livello di apertura e/o il livello di chiusura di tale Indice presso la Borsa di Seul.
- (x) Indice CECE Composite: il livello di apertura e/o il livello di chiusura di tale Indice presso la Borsa di Vienna.

"Giorno Lavorativo" indica un qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte a Milano e in cui sia funzionante il sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET).

"Giorno di Negoziazione" indica, per ciascun Indice Sottostante, un qualsiasi giorno in cui l'Indice viene pubblicato dall'Istituto di Riferimento. Laddove in uno di tali giorni abbia luogo uno Sconvolgimento di Mercato, tale giorno non potrà essere considerato un Giorno di Negoziazione.

"Giorno di Valutazione" indica il primo dei Giorni Lavorativi del Periodo di Valutazione che sia anche un Giorno di Negoziazione. Qualora nessuno dei Giorni Lavorativi che compongono il Periodo di Valutazione sia un Giorno di Negoziazione, allora il Giorno di Valutazione sarà il primo Giorno Lavorativo successivo al Periodo di Valutazione.

"Importo di Liquidazione" indica, per ciascun Lotto Minimo detenuto, l'ammontare in Euro da riconoscere al Portatore, calcolato come segue:

Ipotesi in cui non si sia verificato l'Evento Barriera

Scenario 1: Se nel Giorno di Valutazione il Sottostante Finale è maggiore del Valore Iniziale, il Portatore ha diritto di ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro pari al Valore Nominale (ed eventualmente moltiplicato, qualora la Divisa di Riferimento sia una divisa diversa dall'Euro, per il Tasso di Cambio Iniziale) maggiorato di un importo pari al Valore Nominale moltiplicato per la variazione percentuale tra il Sottostante Finale e il Valore Iniziale moltiplicato per la Partecipazione al rialzo, il tutto moltiplicato per il numero di Certificati contenuti in un Lotto Minimo (ed eventualmente diviso, qualora la Divisa di Riferimento sia una divisa diversa dall'Euro, per il Tasso di Cambio Finale), come sintetizzato nella seguente formula:

Importo di Liquidazione =

$$\text{Valore Nominale} * \text{Tasso di Cambio Iniziale} * \left[1 + \text{Partecipazione al rialzo} * \left(\frac{\text{Sottostante Finale} - \text{Valore Iniziale}}{\text{Valore Iniziale}} \right) \right] * \text{Lotto Minimo} * \frac{1}{\text{Tasso di Cambio Finale}}$$

Scenario 2: Se nel Giorno di Valutazione il Sottostante Finale è pari o inferiore al Valore Iniziale, il Portatore ha diritto di ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro pari al Valore Nominale (ed eventualmente moltiplicato, qualora la Divisa di Riferimento sia una divisa diversa dall'Euro, per il Tasso di Cambio Iniziale) maggiorato di un importo pari al Valore Nominale per la variazione percentuale tra il Valore Iniziale e il Sottostante Finale moltiplicato per la Partecipazione al ribasso, il tutto moltiplicato per il numero di Certificati contenuti in un Lotto Minimo (ed eventualmente diviso, qualora la Divisa di Riferimento sia una divisa diversa dall'Euro, per il Tasso di Cambio Finale), come sintetizzato nella seguente formula:

Importo di Liquidazione =

$$\text{Valore Nominale} * \text{Tasso di Cambio Iniziale} * \left[1 + \text{Partecipazione al ribasso} * \left(\frac{\text{Valore Iniziale} - \text{Sottostante Finale}}{\text{Valore Iniziale}} \right) \right] * \text{Lotto Minimo} * \frac{1}{\text{Tasso di Cambio Finale}}$$

Ipotesi in cui si sia verificato l'Evento Barriera

Scenario 3: Il Portatore ha diritto di ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro pari al Valore Nominale (eventualmente moltiplicato, qualora la Divisa di Riferimento sia una divisa diversa dall'Euro, per il Tasso di Cambio Iniziale) maggiorato (nell'ipotesi in cui il Sottostante Finale sia maggiore del Valore Iniziale) o diminuito (nell'ipotesi in cui il Valore Iniziale sia maggiore del Sottostante Finale) di un importo pari al Valore Nominale moltiplicato per la variazione percentuale tra il Sottostante Finale e il Valore Iniziale, quest'ultima moltiplicata per la Partecipazione al rialzo (nell'ipotesi A. in cui il Sottostante Finale sia maggiore del Valore Iniziale) o non moltiplicata per alcuna partecipazione (nell'ipotesi B. in cui il Valore Iniziale sia maggiore del Sottostante Finale), il tutto moltiplicato per il numero di Certificati contenuti in un Lotto Minimo (eventualmente diviso, qualora la Divisa di Riferimento sia una divisa diversa dall'Euro, per il Tasso di Cambio

Finale), come sintetizzato nella seguente formula:

Importo di Liquidazione(Ipotesi A.) =

$$\text{Valore Nominale} * \text{Tasso di Cambio Iniziale} * \left[1 + \text{Partecipazione al rialzo} * \left(\frac{\text{Sottostante Finale} - \text{Valore Iniziale}}{\text{Valore Iniziale}} \right) \right] * \text{Lotto Minimo} * \frac{1}{\text{Tasso di Cambio Finale}}$$

Importo di Liquidazione (Ipotesi B.) =

$$\text{Valore Nominale} * \text{Tasso di Cambio Iniziale} * \left[1 + \left(\frac{\text{Sottostante Finale} - \text{Valore Iniziale}}{\text{Valore Iniziale}} \right) \right] * \text{Lotto Minimo} * \frac{1}{\text{Tasso di Cambio Finale}}$$

Per tutte e tre gli scenari, nel caso di Certificati Quanto, per i quali la Divisa di Riferimento è sempre convenzionalmente espressa in Euro, il Tasso di Cambio Iniziale e Finale non si applica.

"Importo Totale" indica l'ammontare totale dei Certificati oggetto dell'offerta, espresso in Euro ed indicato nelle Condizioni Definitive d'Offerta.

"Indice Sottostante" o **"Indice"** o **"Sottostante"** indica l'indice azionario sottostante di ciascuna serie di Certificati indicato come tale nelle relative Condizioni Definitive.

"Livello Barriera" indica, per ciascuna serie di Certificati, il livello del Sottostante indicato, come indicativo, nelle Condizioni Definitive d'Offerta e, come definitivo, nell'Avviso Integrativo e nelle Condizioni Definitive di Quotazione, calcolato alla Data di Emissione e corrispondente al prodotto tra la Barriera e il Valore Iniziale.

"Lotto Minimo di Esercizio" o **"Lotto Minimo"** indica il numero minimo di Certificati che dovranno essere sottoscritti dagli investitori e per il quale è consentito l'esercizio. Per ciascuna serie di Certificati è indicato nelle relative Condizioni Definitive.

"Partecipazione al rialzo" indica, per ogni serie di Certificati, la percentuale indicata come tale nelle relative Condizioni Definitive.

"Partecipazione al ribasso" indica, per ogni serie di Certificati, la percentuale indicata come tale nelle relative Condizioni Definitive.

"Percentuale del Valore Iniziale" indica, per ogni serie di Certificati, la percentuale indicata come tale nelle Condizioni Definitive.

"Periodo di Offerta" indica il periodo, indicato nelle Condizioni Definitive d'Offerta, nel quale sarà possibile sottoscrivere i Certificati.

"Periodo di Osservazione" indica il periodo che intercorre tra la Data di Emissione e la Data di Scadenza.

"Prezzo di Emissione" indica il prezzo, indicato nelle Condizioni Definitive d'Offerta, al quale sarà possibile sottoscrivere i Certificati durante il Periodo di Offerta.

"Periodo di Valutazione" indica il periodo che inizia a decorrere dalla Data di Scadenza e che ha durata di 20 Giorni Lavorativi.

"Prezzo del Sottostante" indica il valore del Sottostante, utilizzato ai fini della determinazione del Prezzo Indicativo dei Certificati. Esso è indicato come tale nella tabella allegata alle Condizioni Definitive di Quotazione.

"Prezzo di Riferimento": indica il valore dell'Indice Sottostante rilevato dall'Agente per il Calcolo nel Giorno di Valutazione e utilizzato ai fini della determinazione dell'Importo di Liquidazione. Con riferimento ai vari Indici Sottostanti, il Prezzo di Riferimento verrà determinato sulla base dei seguenti valori:

- (i) Indice S&P/MIB: il livello di apertura di tale Indice presso Borsa Italiana;
- (ii) Indice DJ Eurostoxx50, Indice DJ Eurostoxx Banks, Indice DJ Eurostoxx Oil&Gas, Indice DJ Eurostoxx Telecommunications, Indice DJ Eurostoxx Utilities: il livello di apertura di tali Indici presso la Borsa Eurex.
- (iii) Indice NIKKEI225: il livello di apertura di tale Indice presso la Borsa di Tokio.
- (iv) Indice S&P500: il livello di apertura di tale Indice presso la Borsa di New York.
- (v) Indice NASDAQ 100: il livello di apertura di tale Indice presso la Borsa di New York.
- (vi) Indice FTSE 100: il livello di apertura di tale Indice presso la Borsa di Londra.
- (vii) Indice HANG SENG: il livello di apertura di tale Indice presso la Borsa di Hong Kong.
- (viii) Indice SMI: il livello di apertura di tale Indice presso la Borsa di Zurigo.
- (ix) Indice S&P/MIB: il livello di apertura di tale Indice presso Borsa Italiana;
- (x) Indice DJ Eurostoxx50, Indice DJ Eurostoxx Banks, Indice DJ Eurostoxx Oil&Gas, Indice DJ Eurostoxx Telecommunications, Indice DJ Eurostoxx Utilities: il livello di apertura di tali Indici presso la Borsa Eurex.
- (xi) Indice NIKKEI225: il livello di apertura di tale Indice presso la Borsa di Tokio.
- (xii) Indice S&P500: il livello di apertura di tale Indice presso la Borsa di New York.
- (xiii) Indice NASDAQ 100: il livello di apertura di tale Indice presso la Borsa di New York.
- (xiv) Indice FTSE 100: il livello di apertura di tale Indice presso la Borsa di Londra.
- (xv) Indice HANG SENG: il livello di apertura di tale Indice presso la Borsa di Hong Kong.
- (xvi) Indice SMI: il livello di apertura di tale Indice presso la Borsa di Zurigo.
- (xvii) Indice Kospi 200: il livello di apertura di tale Indice presso la Borsa di Seul.
- (xviii) Indice CECE Composite: il livello di apertura di tale Indice presso la Borsa di Vienna.

Nel caso di Certificati Quanto, il Prezzo di Riferimento è, per convenzione, sempre espresso

in Euro sulla base del tasso convenzionale di 1 punto indice = 1 Euro.

"Prezzo Indicativo dei Certificati" indica il valore indicato come tale nella tabella allegata alle Condizioni Definitive di Quotazione.

"Quantità Emessa" indica il numero di Certificati emessi per ogni serie ed è indicata nelle Condizioni Definitive di Quotazione.

"Quantità Offerta" indica il numero di Certificati offerti per ogni serie ed è indicata nelle Condizioni Definitive d'Offerta.

"Sconvolgimento di Mercato" indica la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni di un numero significativo dei titoli scambiati presso la Borsa Valori di Riferimento ed inclusi nell'Indice, oppure la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni di opzioni o contratti a termine borsistici riferiti alle azioni in questione o all'Indice Sottostante. Gli sconvolgimenti di mercato tenuti in considerazione in queste disposizioni non includono la riduzione delle ore o dei giorni di contrattazione (nella misura in cui ciò rientri in una variazione regolarmente annunciata degli orari della Borsa Valori di Riferimento), né l'esaurimento degli scambi nell'ambito del contratto in oggetto.

"Sottostante Finale" indica il Prezzo di Riferimento del Sottostante nel Giorno di Valutazione, senza tenere in considerazione alcuna successiva correzione che dovesse essere in seguito pubblicata.

"Istituto di Riferimento" indica il soggetto incaricato del calcolo, della gestione e/o pubblicazione di ciascun Indice, indicato come tale nelle relative Condizioni Definitive.

"Sportello di Pagamento" indica lo sportello dell'Emittente sito in Via Roncaglia n. 12, Milano.

"Tasso di Cambio Finale" indica il fixing del tasso di cambio della Divisa di Riferimento contro Euro rilevato dalla Banca Centrale Europea il Giorno di Valutazione e pubblicato alle ore 14.15 (ora di Milano) sul sito ufficiale www.ecb.int. Il Tasso di Cambio Finale non si applica ai Certificati Quanto.

"Tasso di Cambio Iniziale" indica il fixing del tasso di cambio della Divisa di Riferimento contro Euro rilevato dalla Banca Centrale Europea alla Data di Emissione e pubblicato alle ore 14.15 (ora di Milano) sul sito ufficiale www.ecb.int. Il Tasso di Cambio Iniziale non si applica ai Certificati Quanto.

"Valore Iniziale" indica, per ogni serie di Certificati, il valore del Sottostante indicato, come indicativo, nelle relative Condizioni Definitive d'Offerta e, come definitivo, nell'Avviso Integrativo. Il Valore Iniziale definitivo sarà inoltre indicato nella tabella allegata alle Condizioni Definitive di Quotazione e corrisponderà al prodotto tra la Percentuale del Valore Iniziale e il Prezzo di Riferimento alla Data di Emissione.

"Valore Nominale" indica, per ogni serie di Certificati, l'importo indicato come tale nelle relative Condizioni Definitive.

Articolo 2

Collocamento Gli investitori potranno aderire all'offerta dei Certificati compilando l'apposita modulistica messa a disposizione presso la sede dei soggetti incaricati del collocamento (i "**Soggetti Collocatori**"), la cui identità sarà indicata nelle Condizioni Definitive d'Offerta, ovvero dai promotori finanziari incaricati.

L'adesione all'offerta potrà essere effettuata nel corso del periodo di offerta (il "Periodo di Offerta"), la cui durata sarà indicata nelle Condizioni Definitive d'Offerta, e salva la facoltà dell'Emittente di procedere alla chiusura anticipata senza preavviso, ovvero all'estensione del Periodo di Offerta.

Nel corso del Periodo di Offerta, gli investitori potranno pertanto sottoscrivere un numero di Certificati pari al lotto minimo indicato nelle Condizioni Definitive (il "**Lotto Minimo**") o suoi multipli. Le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l'ordine cronologico di prenotazione ed entro i limiti dell'importo massimo disponibile.

Qualora, durante il Periodo di Offerta, le richieste eccedessero l'Importo Totale, l'Emittente procederà alla chiusura anticipata dell'offerta e sospenderà immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste da parte di ciascuno dei Soggetti Collocatori.

L'Emittente potrà procedere altrimenti all'aumento dell'Importo Totale dell'offerta.

La chiusura anticipata ovvero l'estensione del Periodo di Offerta sarà comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

Articolo 3

Esercizio dei Certificati e rinuncia

Esercizio automatico

1. I Certificati saranno considerati come automaticamente esercitati alla Data di Scadenza.
2. Nessuna forma di esercizio dei Certificati diversa da quella automatica descritta nel presente Articolo è ammessa durante la vita degli stessi.

Rinuncia all'esercizio

3. Il Portatore ha la facoltà di comunicare allo Sportello di Pagamento la propria volontà di rinunciare all'esercizio dei Certificati (i) nell'ipotesi in cui l'Indice Sottostante sia l'Indice S&P/MIB, entro le ore 10.00 (ora di Milano) del Giorno di Scadenza o del Giorno di Valutazione se successivo; (ii) nell'ipotesi in cui l'indice Sottostante sia diverso dall'Indice S&P/MIB, entro le ore 10.00 (ora di Milano) del Giorno Lavorativo successivo al Giorno di Scadenza o al Giorno di Valutazione se successivo.
4. Per una valida rinuncia all'esercizio automatico a scadenza dei Certificati, il Portatore del Certificato dovrà presentare allo Sportello di Pagamento per la/le serie in suo possesso una dichiarazione di rinuncia all'esercizio che deve essere conforme al

modello riportato nella Nota Informativa. Nella dichiarazione di rinuncia all'esercizio dovranno essere indicati il codice ISIN ed il numero dei Certificati da non esercitare. E' esclusa la revoca della dichiarazione di rinuncia all'esercizio.

5. Al fine della rinuncia all'esercizio è necessario adempiere a tutti i requisiti appena riportati. In mancanza i Certificati si intenderanno comunque automaticamente esercitati.
6. Qualora la rinuncia all'esercizio dei Certificati venisse espressa, per ciascuna serie di Certificati, per un numero di Certificati che non corrisponda ad un multiplo intero del Lotto Minimo di Esercizio, come indicato nelle relative Condizioni Definitive, saranno validi ai fini della rinuncia all'esercizio soltanto i Certificati approssimati per difetto al valore più prossimo. Per i restanti Certificati, la richiesta di rinuncia all'esercizio non sarà considerata valida. Qualora per i Certificati per cui si esprime la rinuncia all'esercizio non venisse raggiunto un numero minimo pari al Lotto Minimo di Esercizio riportato nelle Condizioni Definitive per ciascuna serie, la dichiarazione non sarà considerata valida.
7. Con riferimento ai Certificati rispetto ai quali sia stata effettuata la rinuncia all'esercizio automatico, l'Emittente sarà definitivamente e completamente liberato da ogni obbligo relativo agli stessi e i relativi Portatori non potranno pertanto vantare alcuna pretesa nei confronti dell'Emittente.

Imposte e spese

8. Tutte le imposte e spese inerenti all'esercizio del Certificato sono a carico del Portatore.

Articolo 4

Calcolo e pagamento dell'Importo di Liquidazione

1. In seguito all'esercizio automatico dei Certificati alla scadenza, l'Emittente verserà un importo equivalente all'Importo di Liquidazione complessivo, determinato dall'Agente di Calcolo sulla base del numero di Lotti Minimi di Esercizio oggetto dell'esercizio.
2. Il pagamento viene effettuato dallo Sportello di Pagamento mediante accredito sul conto dell'Intermediario aderente a Monte Titoli entro cinque Giorni Lavorativi dal relativo Giorno di Valutazione.
3. Se il Giorno di Valutazione sono presenti Sconvolgimenti di Mercato, lo stesso viene spostato al primo Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione in cui gli Sconvolgimenti di Mercato non siano più presenti. Se gli Sconvolgimenti di Mercato si protraggono per tutta la durata del Periodo di Valutazione, l'Importo di Liquidazione corrisponderà all'Equo Valore di Mercato dei Certificati, così come determinato dall'Agente per il Calcolo.
4. Se il Giorno di Valutazione cade nella fattispecie di cui all'Articolo 5(b)(i) lo stesso viene spostato fino al giorno della comunicazione ai Portatori prevista nello stesso Articolo 5(b)(i), effettuata secondo le modalità previste dall'Articolo 8.

5. L'ammontare dell'Importo di Liquidazione, così come calcolato dall'Agente per il Calcolo, in assenza di errori manifesti, è definitivo e vincolante per il Portatore dei Certificati.

Articolo 5

Eventi relativi al Sottostante

- (a) *Calcolo dell'Indice Sottostante affidato ad un soggetto terzo*

Nel caso in cui l'Indice Sottostante venga calcolato e pubblicato da un soggetto diverso dall'Istituto di Riferimento (il "**Soggetto Terzo**"), l'Istituto di Riferimento si considererà sostituito dal Soggetto Terzo.

Ai Portatori dei Certificati verrà comunicata, non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo alla sua nomina, l'identità del Soggetto Terzo e le condizioni di calcolo e di pubblicazione dell'Indice così come calcolato dal Soggetto Terzo nei modi previsti dall'Articolo 8 del presente Regolamento.

- (b) *Modifiche nel calcolo o nella composizione dell'Indice Sottostante*

Nel caso in cui l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo modifichi sostanzialmente il metodo di calcolo dell'Indice Sottostante o nel caso in cui l'Istituto di Riferimento o un'altra competente Autorità del mercato sostituisca all'Indice Sottostante un nuovo indice, l'Emittente avrà il diritto di:

- (i) sostituire l'Indice Sottostante con l'Indice Sottostante come modificato o dall'indice con cui lo stesso è stato sostituito, moltiplicato, ove necessario, per un coefficiente ("Coefficiente di Adeguamento") volto e a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento, in modo tale che il valore economico della posizione in Certificati così ottenuto sia equivalente al valore economico della posizione stessa prima del verificarsi di tale evento rilevante. Ai Portatori dei Certificati verrà data comunicazione della modifica all'Indice Sottostante o della sua sostituzione con un altro indice nonché, se del caso, del Coefficiente di Adeguamento nei modi previsti dall'Articolo 8 del presente Regolamento, non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo alla modifica o sostituzione; ovvero
- (ii) qualora gli effetti distorsivi della sostituzione non possano essere eliminati dalla procedura indicata al punto (i) che precede, adempiere agli obblighi nascenti a suo carico dai Certificati secondo quanto previsto dal successivo punto (c).

- (c) *Cessazione del calcolo dell'Indice Sottostante*

Qualora l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo dovesse cessare il calcolo e la pubblicazione dell'Indice Sottostante senza procedere al calcolo e alla pubblicazione di un indice sostitutivo, l'Emittente potrà adempiere agli obblighi nascenti a suo carico in relazione ai Certificati corrispondendo ai Portatori dei Certificati un importo rappresentante l'Equo Valore di Mercato dei Certificati.

I Portatori dei Certificati saranno messi a conoscenza dell'Equo Valore di Mercato dei Certificati, nei modi previsti dall'Articolo 8 del presente Regolamento, non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo a quello di determinazione dello stesso.

L'Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori entro 5 Giorni Lavorati dalla sua determinazione.

(d) *Disposizioni comuni*

Le rettifiche ai termini e alle condizioni dei Certificati effettuate in base al punto (b) che precede e le constatazioni di quanto previsto al punto (c) che precede saranno, in assenza di errori manifesti, vincolanti per i Portatori e per l'Emittente.

Articolo 6

Forma dei Certificati Non vengono rilasciati Certificati in forma cartacea. Il trasferimento dei Certificati viene effettuato con scritture contabili in regime di dematerializzazione in conformità alle regole della Monte Titoli S.p.A.

Articolo 7

Limitazioni alla negoziabilità

1. I Certificati oggetto del presente Programma non sono registrati nei termini richiesti dai testi in vigore del "United States Securities Act" del 1933: conformemente alle disposizioni del "United States Commodity Exchange Act, la negoziazione dei Certificates non è autorizzata dal "United States Commodity Futures Trading Commission" ("CFTC"). I Certificates non possono in nessun modo essere proposti, venduti o consegnati direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America o a cittadini americani.
2. I Certificati non possono essere venduti o proposti in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del "Public Offers of Securities Regulations 1995" e alle disposizioni applicabili del "FSMA 2000". Il prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal "FSMA 2000".

Articolo 8

Pubblicazioni Tutte le pubblicazioni relative ai Certificati verranno fatte tramite il sito internet dell'Emittente .it, in relazione ai Certificati oggetto di offerta, e tramite la Borsa Italiana S.p.A., in relazione ai Certificati ammessi alla quotazione.

Articolo 9

Sportello di Pagamento L'Emittente assolve anche le funzioni di sportello di pagamento.

Articolo 10

Giurisdizione e legge applicabile

1. I Certificati e i diritti e doveri da essi derivanti sono regolati dalla legge italiana.
2. Qualsiasi controversia relativa ai Certificati è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano o, per i consumatori, alla competenza del Foro nella cui circoscrizione

questi hanno la residenza o il domicilio elettivo.

Articolo 11

Altre disposizioni

1. Qualora una delle disposizioni del presente Regolamento dovesse essere integralmente o parzialmente invalida o inefficace, tale circostanza non avrà influenza sulla validità e/o efficacia delle altre disposizioni. Una disposizione invalida o inefficace verrà sostituita con altra disposizione che realizzi con la massima approssimazione possibile lo scopo commerciale perseguito dalle parti.
2. Le presenti disposizioni regolamentari sono disponibili a richiesta presso gli uffici dell'Emittente e verranno inviate a chiunque ne faccia richiesta.
3. L'Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che ritenga necessarie od opportune al fine di eliminare ambiguità o imprecisioni nel testo. In particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house. Nel caso in cui le modifiche abbiano effetto sulle modalità di esercizio dei diritti dei Portatori, delle stesse sarà data notizia mediante pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale. Negli altri casi l'Emittente provvederà a informare i Portatori dei Certificati con le modalità di cui all'Articolo 8.
4. L'Emittente si riserva di chiedere l'ammissione di tutti i Certificati, o singole serie, alla negoziazione presso altre borse valori europee e di adottare in tale contesto tutte le misure necessarie all'ammissione dei Certificati alla negoziazione nelle singole borse. L'Emittente ha la facoltà di far esercitare il Certificato al Portatore del Certificato anche su sportelli di pagamento stranieri, di pagare l'Importo di Liquidazione in valuta estera nonché di chiedere la valuta locale.
5. L'Emittente può decidere, senza il consenso del Portatore del Certificato, di aumentare il numero di Certificati emessi, indicato nelle Condizioni Definitive, emettendo altri Certificati aventi le stesse caratteristiche. In tale caso le presenti disposizioni si intendono estese anche a tali Certificati.

(A) REGOLAMENTO DEGLI UP&UP SU AZIONI ITALIANE

Introduzione Il presente Regolamento (il "**Regolamento**") disciplina gli Up&Up certificate (i "**Certificati**" o ciascuno un "**Certificato**") di stile europeo su azioni quotate presso la Borsa Italiana S.p.A., che verranno di volta in volta emessi, in una o più serie, dall'Emittente. Le caratteristiche specifiche di ciascuna serie di Certificati saranno indicate nelle rispettive Condizioni Definitive. Al termine di ciascuna offerta, l'Emittente pubblicherà il Valore Iniziale e il Livello Barriera dei Certificati mediante Avviso Integrativo. Ai fini della successiva ammissione a quotazione, l'Emittente predisporrà delle Condizioni Definitive di Quotazione secondo il modello di cui all'Appendice D della Nota Informativa.

L'assenza di rinuncia all'esercizio dei Certificati da parte del relativo portatore (il "**Portatore**"), secondo i termini e le modalità previste nel presente Regolamento, obbliga l'Emittente a trasferire allo stesso un ammontare pari all'Importo di Liquidazione.

Articolo 1
Definizioni Ai fini del presente Regolamento, i termini di seguito elencati avranno il significato qui di seguito indicato:

"**Agente per il Calcolo**" indica l'Emittente.

"**Avviso Integrativo**" indica il documento - da pubblicarsi al termine del Periodo di Offerta sul sito internet dell'Emittente e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB - nel quale sarà indicato il Valore Iniziale e il Livello Barriera. L'Avviso Integrativo formerà parte integrante del presente Regolamento.

"**Azione Sottostante**" o "**Sottostante**" indica l'azione indicata nelle Condizioni Definitive per ciascuna serie oggetto dell'emissione.

"**Barriera**" indica, per ogni serie di Certificati, la percentuale indicata come tale nelle Condizioni Definitive.

"**Condizioni Definitive**" indica, salvo ove diversamente specificato, sia le Condizioni Definitive d'Offerta che le Condizioni Definitive di Quotazione, redatte secondo la Direttiva 2003/71/CE (Direttiva sul Prospetto Informativo).

"**Condizioni Definitive di Quotazione**" indica il documento, redatto secondo il modello di cui all'Appendice D della Nota Informativa, che sarà trasmesso a Borsa Italiana S.p.A., successivamente alla chiusura del Periodo d'Offerta e successivamente all'emissione dei Certificati, ai fini dell'ammissione alla quotazione. Le Condizioni Definitive di Quotazione saranno messe a disposizione del pubblico sul sito internet www.aletticertificate.it, nonché presso la sede operativa dell'Emittente in Via Roncaglia 12, Milano e depositate presso la CONSOB e la Borsa Italiana S.p.A.

"**Condizioni Definitive d'Offerta**" indica il documento, redatto secondo il modello di cui all'Appendice C della Nota Informativa, contenente i termini e le condizioni contrattuali relativi alle singole offerte di Certificati da effettuarsi sulla base della presente Nota Informativa e che sarà reso pubblico, entro il giorno antecedente l'inizio

dell'offerta, mediante pubblicazione sul sito internet www.aleticertificate.it e deposito presso la CONSOB, nonchè messo a disposizione presso la sede operativa dell'Emittente in Via Roncaglia 12, Milano. In occasione di ciascuna offerta, le Condizioni Definitive d'Offerta conterranno un valore indicativo del Valore Iniziale e del Livello Barriera. Il Valore Iniziale e il Livello Barriera definitivi saranno indicati al termine dell'offerta mediante Avviso integrativo.

"Data di Emissione" indica per ciascuna serie di Certificati, la data indicata come tale nelle Condizioni Definitive d'Offerta e di Quotazione, in cui vengono determinati i valori definitivi del Valore Iniziale e del Livello Barriera.

"Data di Esercizio" indica e coincide con la Data di Scadenza dei Certificati. L'esercizio dei Certificati (tutti di stile europeo) è automatico alla scadenza. Il Portatore ha la facoltà di comunicare all'Emittente la propria volontà di rinunciare all'esercizio dei Certificati, secondo le modalità indicate all'Articolo 3.

"Data di Scadenza" o **"Giorno di Scadenza"** indica la data oltre la quale i Certificati perdono di validità e, con riferimento a ciascuna delle serie di Certificati, è la data indicata come tale nelle corrispondenti Condizioni Definitive.

"Emittente" indica Banca Aletti & C. S.p.A., con sede legale in Via Santo Spirito 14, Milano.

"Equo Valore di Mercato dei Certificati" indica il valore dei Certificati, come stabilito dall'Agente per il Calcolo, determinato in buona fede e con la dovuta diligenza sulla base degli ultimi valori di mercato del Sottostante nonché di ogni informazione e/o elemento ritenuto utile. In occasione della comunicazione dell'Equo Valore di Mercato, l'Agente per il Calcolo provvederà a dare indicazioni delle modalità seguite per addivenire alla determinazione di tale valore.

"Evento Barriera" indica il raggiungimento da parte del Sottostante di un valore pari o inferiore al Livello Barriera in uno dei Giorni di Negoziazione che compongono il Periodo di Osservazione. Il raggiungimento del Livello Barriera da parte del Sottostante viene registrato in base al livello di apertura e di chiusura del Sottostante sul Mercato di Riferimento, come definito all'Articolo 1.3 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A..

"Giorno Lavorativo" indica un qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte a Milano e in cui sia funzionante il sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET).

"Giorno di Negoziazione" indica un qualsiasi giorno in cui il Sistema Telematico della Borsa Italiana S.p.A. è operativo ed in cui l'Azione Sottostante è regolarmente quotata. Laddove in uno di tali giorni abbia luogo uno Sconvolgimento di Mercato, tale giorno non potrà essere considerato un Giorno di Negoziazione.

"Giorno di Valutazione" indica il primo Giorno Lavorativo del Periodo di Valutazione che sia anche un Giorno di Negoziazione. Qualora nessuno dei Giorni Lavorativi che compongono il Periodo di Valutazione sia un Giorno di Negoziazione,

allora il Giorno di Valutazione sarà il primo Giorno Lavorativo successivo al Periodo di Valutazione.

"Importo di Liquidazione" indica, per ciascun Lotto Minimo detenuto, l'ammontare in Euro da riconoscere al Portatore, calcolato come segue:

Ipotesi in cui non si sia verificato l'Evento Barriera

Scenario 1: Se nel Giorno di Valutazione il Sottostante Finale è maggiore del Valore Iniziale, il Portatore ha diritto di ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro pari al Valore Nominale maggiorato di un importo pari al Valore Nominale moltiplicato per la variazione percentuale tra il Sottostante Finale e il Valore Iniziale moltiplicato per la Partecipazione al rialzo, il tutto moltiplicato per il numero di Certificati contenuti in un Lotto Minimo come sintetizzato nella seguente formula:

Importo di Liquidazione =

$$\text{Valore Nominale} * \left[1 + \text{Partecipazione al rialzo} * \left(\frac{\text{Sottostante Finale} - \text{Valore Iniziale}}{\text{Valore Iniziale}} \right) \right] * \text{Lotto Minimo}$$

Scenario 2: Se nel Giorno di Valutazione il Sottostante Finale è pari o inferiore al Valore Iniziale, il Portatore ha diritto di ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro pari al Valore Nominale maggiorato di un importo pari al Valore Nominale moltiplicato per la variazione percentuale tra il Valore Iniziale e il Sottostante Finale moltiplicato per la Partecipazione al ribasso, il tutto moltiplicato per il numero di Certificati contenuti in un Lotto Minimo, come sintetizzato nella seguente formula:

Importo di Liquidazione =

$$\text{Valore Nominale} * \left[1 + \text{Partecipazione al ribasso} * \left(\frac{\text{Valore Iniziale} - \text{Sottostante Finale}}{\text{Valore Iniziale}} \right) \right] * \text{Lotto Minimo}$$

Ipotesi in cui si sia verificato l'Evento Barriera

Scenario 3: Il Portatore ha diritto di ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro pari al Valore Nominale maggiorato (nell'ipotesi in cui il Sottostante Finale sia maggiore del Valore Iniziale) o diminuito (nell'ipotesi in cui il Valore Iniziale sia maggiore del Sottostante Finale) di un importo pari al Valore Nominale moltiplicato per la variazione percentuale tra il Sottostante Finale e il Valore Iniziale quest'ultima moltiplicata per la Partecipazione al rialzo (nell'ipotesi A. in cui il Sottostante Finale sia maggiore del Valore Iniziale) o non moltiplicata per alcuna partecipazione (nell'ipotesi B. in cui il Valore Iniziale sia maggiore del Sottostante Finale), il tutto moltiplicato per il numero di Certificati contenuti in un Lotto Minimo, come sintetizzato nella seguente formula:

Importo di Liquidazione (ipotesi A.)=

$$\text{Valore Nominale} * \left[1 + \text{Partecipazione al rialzo} * \left(\frac{\text{Sottostante Finale} - \text{Valore Iniziale}}{\text{Valore Iniziale}} \right) \right] * \text{Lotto Minimo}$$

Importo di Liquidazione (Ipotesi B.)=

$$\text{Valore Nominale} * \left[1 + \left(\frac{\text{Sottostante Finale} - \text{Valore Iniziale}}{\text{Valore Iniziale}} \right) \right] * \text{Lotto Minimo}$$

"Importo Totale" indica l'ammontare totale dei Certificati oggetto dell'offerta espresso in Euro ed indicato nelle Condizioni Definitive d'Offerta.

"Livello Barriera" indica, per ciascuna serie di Certificati, il livello del Sottostante indicato, come indicativo, nelle Condizioni Definitive d'Offerta e, come definitivo, nell'Avviso Integrativo e nelle Condizioni Definitive di Quotazione, calcolato alla Data di Emissione e corrispondente al prodotto tra la Barriera e il Valore Iniziale.

"Lotto Minimo di Esercizio" o **"Lotto Minimo"** indica il numero minimo di Certificati che dovranno essere sottoscritti dagli investitori e per il quale è consentito l'esercizio. Per ciascuna serie di Certificati è indicato nelle relative Condizioni Definitive.

"Mercato Derivato di Riferimento" indica il Mercato degli Strumenti Derivati (IDEM) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

"Mercato di Riferimento" indica, per ciascuna Azione Sottostante, il mercato di quotazione del titolo tra quelli organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A., come indicato all'interno delle Condizioni Definitive.

"Partecipazione al rialzo" indica, per ogni serie di Certificati, la percentuale indicata come tale nelle relative Condizioni Definitive.

"Partecipazione al ribasso" indica, per ogni serie di Certificati, la percentuale indicata come tale nelle relative Condizioni Definitive.

"Percentuale del Valore Iniziale" indica, per ogni serie di Certificati, la percentuale indicata come tale nelle Condizioni Definitive.

"Periodo di Offerta" indica il periodo, indicato nelle Condizioni Definitive d'Offerta, nel quale sarà possibile sottoscrivere i Certificati.

"Periodo di Osservazione" indica il periodo che intercorre tra la Data di Emissione e la Data di Scadenza.

"Periodo di Valutazione" indica il periodo che inizia a decorrere dal Giorno Lavorativo antecedente la Data di Scadenza e che ha durata di 20 Giorni Lavorativi.

"Prezzo del Sottostante" indica il valore del Sottostante utilizzato ai fini della determinazione del Prezzo Indicativo dei Certificati. Esso è indicato come tale nella tabella allegata alle Condizioni Definitive di Quotazione.

"Prezzo di Emissione" indica il prezzo, indicato nelle Condizioni Definitive di Offerta, al quale sarà possibile sottoscrivere i Certificati durante il Periodo di Offerta.

"Prezzo di Riferimento" indica il Prezzo di Riferimento dell'Azione Sottostante, come definito dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A., rilevato dall'Agente per il Calcolo nel Giorno di Valutazione e utilizzato ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione.

"Prezzo Indicativo dei Certificati" indica il valore indicato come tale nelle tabelle allegate alle Condizioni Definitive di Quotazione.

"Quantità Emessa" indica il numero di Certificati emessi per ogni serie ed è indicata nelle Condizioni Definitive di Quotazione.

"Quantità Offerta" indica il numero di Certificati offerti per ogni serie ed è indicata nelle Condizioni Definitive d'Offerta.

"Sconvolgimento di Mercato" indica la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni del Sottostante sul Mercato di Riferimento, oppure la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni di opzioni o contratti a termine riferiti al Sottostante sul Mercato Derivato di Riferimento, oppure la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni di un numero significativo dei titoli scambiati presso la Borsa Italiana S.p.A. Gli sconvolgimenti di mercato tenuti in considerazione in queste disposizioni non includono la riduzione delle ore o dei giorni di contrattazione (nella misura in cui ciò rientri in una variazione regolarmente annunciata degli orari del Mercato di Riferimento), né l'esaurimento degli scambi nell'ambito del contratto in oggetto.

"Sottostante Finale" indica il Prezzo di Riferimento del Sottostante nel Giorno di Valutazione, senza tenere in considerazione alcuna successiva correzione che dovesse essere in seguito pubblicata.

"Sportello di Pagamento" indica lo sportello dell'Emittente sito in Via Roncaglia n. 12, Milano.

"Valore Iniziale" indica, per ogni serie di Certificati, il valore indicato, come indicativo, nelle relative Condizioni Definitive d'Offerta e, come definitivo, nell'Avviso Integrativo. Il Valore Iniziale definitivo sarà inoltre indicato nella tabella allegata alle Condizioni Definitive di Quotazione e corrisponderà al prodotto tra la Percentuale del Valore Iniziale e il Prezzo di Riferimento alla Data di Emissione.

"Valore Nominale" indica, per ogni serie di Certificati, l'importo indicato come tale nelle relative Condizioni Definitive.

Articolo 2
Collocamento Gli investitori potranno aderire all'offerta dei Certificati compilando l'apposita modulistica messa a disposizione presso la sede dei soggetti incaricati del collocamento (i **"Soggetti Collocatori"**), la cui identità sarà indicata nelle Condizioni Definitive d'Offerta, ovvero dai promotori finanziari incaricati.

L'adesione all'offerta potrà essere effettuata nel corso del periodo di offerta (il "**Periodo di Offerta**"), la cui durata sarà indicata nelle Condizioni Definitive d'Offerta, e salva la facoltà dell'Emittente di procedere alla chiusura anticipata senza preavviso ovvero all'estensione del Periodo di Offerta.

Nel corso del Periodo di Offerta, gli investitori potranno pertanto sottoscrivere un numero di Certificati pari al lotto minimo indicato nelle Condizioni Definitive (il "**Lotto Minimo**") o suoi multipli. Le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l'ordine cronologico di prenotazione ed entro i limiti dell'importo massimo disponibile.

Qualora, durante il Periodo di Offerta, le richieste eccedessero l'Importo Totale, l'Emittente procederà alla chiusura anticipata dell'offerta e sospenderà immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste da parte di ciascuno dei Soggetti Collocatori.

L'Emittente potrà altrimenti procedere ad un aumento dell'Importo Totale dell'offerta.

La chiusura anticipata, l'estensione del Periodo di Offerta, o l'aumento dell'Importo Totale dell'offerta sarà comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente www.aletticertificate.it e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

Articolo 3 Esercizio automatico

Esercizio dei Certificati e rinuncia

1. I Certificati saranno considerati come automaticamente esercitati alla Data di Scadenza.
2. Nessuna forma di esercizio dei Certificati diversa da quella automatica descritta nel presente Articolo è ammessa durante la vita degli stessi.

Rinuncia all'esercizio

3. Il Portatore ha la facoltà di comunicare allo Sportello di Pagamento la propria volontà di rinunciare all'esercizio dei Certificati entro le ore 10.00 (ora di Milano) del Giorno di Scadenza o del Giorno di Valutazione se successivo.
4. Per una valida rinuncia all'esercizio automatico a scadenza dei Certificati, il Portatore del Certificato dovrà presentare allo Sportello di Pagamento per la/le serie in suo possesso una dichiarazione di rinuncia all'esercizio che deve essere conforme al modello riportato nella Nota Informativa. Nella dichiarazione di rinuncia all'esercizio dovranno essere indicati il codice ISIN ed il numero dei Certificati da non esercitare. E' esclusa la revoca della dichiarazione di rinuncia all'esercizio.
5. Al fine della rinuncia all'esercizio è necessario adempiere a tutti i requisiti appena riportati. In mancanza i Certificati si intenderanno comunque automaticamente esercitati.
6. Qualora la rinuncia all'esercizio dei Certificati venisse espressa, per ciascuna

serie di Certificati, per un numero di Certificati che non corrisponda ad un multiplo intero del Lotto Minimo di Esercizio, come indicato nelle relative Condizioni Definitive, saranno validi ai fini della rinuncia all'esercizio soltanto i Certificati approssimati per difetto al valore più prossimo. Per i restanti Certificati, la richiesta di rinuncia all'esercizio non sarà considerata valida. Qualora per i Certificati per cui si esprime la rinuncia all'esercizio non venisse raggiunto un numero minimo pari al Lotto Minimo di Esercizio riportato nelle Condizioni Definitive per ciascuna serie, la dichiarazione non sarà considerata valida.

7. Con riferimento ai Certificati rispetto ai quali sia stata effettuata la rinuncia all'esercizio automatico, l'Emittente sarà definitivamente e completamente liberato da ogni obbligo relativo agli stessi e i relativi Portatori non potranno pertanto vantare alcuna pretesa nei confronti dell'Emittente.

Imposte e spese

8. Tutte le imposte e spese inerenti all'esercizio del Certificato sono a carico del Portatore.

Articolo 4

Calcolo e pagamento dell'Importo di Liquidazione

1. In seguito all'esercizio automatico dei Certificati alla scadenza, l'Emittente verserà un importo equivalente all'Importo di Liquidazione complessivo, determinato dall'Agente di Calcolo sulla base del numero di Lotti Minimi di Esercizio oggetto dell'esercizio.
2. Il pagamento viene effettuato dallo Sportello di Pagamento mediante accredito sul conto dell'Intermediario aderente a Monte Titoli entro cinque Giorni Lavorativi dal relativo Giorno di Valutazione.
3. Se il Giorno di Valutazione sono presenti Sconvolgimenti di Mercato, lo stesso viene spostato al primo Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione in cui gli Sconvolgimenti di Mercato non siano più presenti. Se gli Sconvolgimenti di Mercato si protraggono per tutta la durata del Periodo di Valutazione, l'Importo di Liquidazione corrisponderà all'Equo Valore di Mercato dei Certificati, così come determinato dall'Agente per il Calcolo.
4. Se il Giorno di Valutazione cade nella fattispecie di cui all'Articolo 5, punti da 1 a 5, lo stesso viene spostato fino al giorno della comunicazione ai Portatori prevista nell'Articolo 5 punto 5, effettuata secondo le modalità previste dall'Articolo 8.
5. L'ammontare dell'Importo di Liquidazione, così come calcolato dall'Agente per il Calcolo, in assenza di errori manifesti, è definitivo e vincolante per il Portatore dei Certificati.

Articolo 5

**Eventi
relativi al
Sottostante**

1. Nel caso in cui il Sottostante sia oggetto di Eventi Rilevanti, come individuati al seguente punto 2, l'Emittente procede alla rettifica delle caratteristiche contrattuali di quelle serie di Certificati il cui Sottostante sia stato oggetto dell'Evento Rilevante.
2. Costituiscono Eventi Rilevanti i seguenti eventi:
 - (a) operazioni di raggruppamento e frazionamento del Sottostante;
 - (b) operazioni di aumento gratuito del capitale ed operazioni di aumento del capitale a pagamento con emissione di nuove azioni della stessa categoria del Sottostante;
 - (c) operazioni di aumento di capitale a pagamento con emissione di azioni di categoria diversa dal Sottostante, di azioni con warrant, di obbligazioni convertibili e di obbligazioni convertibili con warrant;
 - (d) operazioni di fusione della società emittente del Sottostante;
 - (e) operazioni di scissione della società emittente del Sottostante;
 - (f) distribuzione di dividendi straordinari;
 - (g) distribuzione di dividendi mediante un aumento di capitale gratuito;
 - (h) altre tipologie di operazioni sul capitale che comportino una modifica della posizione finanziaria dei Portatori dei Certificati.
3. L'Emittente definisce le modalità di rettifica in modo tale da far sì che il valore economico del Certificato a seguito della rettifica rimanga, per quanto possibile, equivalente a quello che il Certificato aveva prima del verificarsi dell'Evento Rilevante. In particolare, in relazione al singolo Evento Rilevante, la rettifica, che può riguardare la Partecipazione e/o il Valore Iniziale e/o il Livello Barriera, nonché il Sottostante, viene determinata sulla base dei seguenti criteri:
 - (i) laddove sul Sottostante oggetto dell'Evento Rilevante sia negoziato, sul Mercato Derivato di Riferimento, un contratto di opzione o un contratto a termine, la rettifica è determinata sulla base dei criteri utilizzati dal Mercato Derivato di Riferimento per effettuare i relativi aggiustamenti, eventualmente modificati per tenere conto delle differenze esistenti tra le caratteristiche contrattuali dei Certificati oggetto del presente Regolamento e i contratti di opzione o i contratti a termine considerati;
 - (ii) in relazione ai Sottostanti per i quali non esistano contratti di opzione o a termine negoziati su mercati regolamentati, ovvero in relazione ai quali l'Emittente non ritenga le modalità di rettifica adottate dal Mercato Derivato di Riferimento adeguate alla rettifica dei Certificati, i termini e le condizioni dei Certificati verranno rettificati

dall'Emittente secondo la prassi internazionale di mercato.

4. In ogni caso, l'applicazione dei criteri di rettifica indicati ai punti 3 (i) e 3 (ii) avverrà nel rispetto di quanto di seguito previsto:
 - (i) Se il fattore di rettifica K , da applicare alla Partecipazione e/o al Valore Iniziale e/o al Livello Barriera nel caso 2 g) è compreso fra 0,98 e 1,02 ($0,98 * K * 1,02$), allora la Partecipazione e/o il Valore Iniziale e/o il Livello Barriera non vengono rettificati, in considerazione dello scarso impatto sul valore economico della posizione nei Certificati.
 - (ii) Nei casi previsti al punto 2 e), la rettifica verrà effettuata sostituendo al Sottostante un paniere di azioni, oppure rettificando la Partecipazione e/o il Valore Iniziale e/o il Livello Barriera applicando un fattore di rettifica K , oppure componendo le due modalità di intervento, secondo i seguenti criteri:
 - (a) Per tutte le società rivenienti dalla scissione per le quali non è prevista la quotazione su una borsa valori, verranno rettificati la Partecipazione e/o il Valore Iniziale e/o il Livello Barriera utilizzando i fattori di rettifica pubblicati dal Mercato di Riferimento, o calcolati secondo la migliore prassi internazionale dall'Agente per il Calcolo.
 - (b) Per tutte le società rivenienti dalla scissione per le quali è prevista la quotazione su una borsa valori, ma cui è associato un fattore di rettifica K pubblicato dal Mercato di Riferimento, o calcolato secondo la migliore prassi internazionale dall'Agente per il Calcolo, superiore o uguale a 0,9, verranno rettificati la Partecipazione e/o il Valore Iniziale e/o il Livello Barriera.
 - (c) Per tutte le società rivenienti dalla scissione per le quali è prevista la quotazione su una borsa valori e a cui è associato un fattore di rettifica K pubblicato dal Mercato di Riferimento, o calcolato secondo la migliore prassi internazionale dall'Agente per il Calcolo, inferiore a 0,9, le società concorreranno alla formazione di un paniere di azioni i cui pesi sono definiti dai fattori di rettifica stessi.
5. L'Emittente provvederà ad informare i Portatori della necessità di apportare le suddette rettifiche e delle rettifiche effettuate secondo le modalità di cui all'Articolo 8, entro e non oltre il quinto Giorno lavorativo successivo al verificarsi dell'Evento Rilevante.
6. Qualora:
 - (i) si sia verificato un Evento Rilevante i cui effetti distorsivi non possano essere neutralizzati mediante opportune rettifiche della Partecipazione

e/o del Valore Iniziale e/o del Livello Barriera, ovvero

(ii) a seguito degli Eventi Rilevanti, il Sottostante non conservi i requisiti di liquidità eventualmente richiesti dalla Borsa Italiana S.p.A., ovvero

(iii) il Sottostante dovesse essere sospeso e non riammesso alla quotazione,

i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l'Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all'Equo Valore di Mercato dei Certificati.

7. Nelle ipotesi di cui al precedente punto 6, l'Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori entro 5 Giorni Lavorativi dalla sua determinazione.

8. Qualora in futuro il mercato su cui viene quotato il Sottostante venisse gestito da un soggetto diverso da quello che lo gestisce al momento dell'emissione dei Certificati, il Prezzo di Riferimento reso noto dal nuovo soggetto sarà vincolante per la determinazione dell'Importo di Liquidazione dei Certificati. Se però il Sottostante dovesse essere quotato su più mercati diversi da quello del nuovo soggetto, allora l'Emittente sceglierà il mercato di riferimento dove è garantita la maggiore liquidità del Sottostante. Tutte le comunicazioni in merito verranno fatte secondo le modalità previste all'Articolo 8.

Le rettifiche apportate ai Certificati secondo i criteri indicati ai precedenti punti 3 e 4 e la constatazione di quanto previsto al punto 6, in assenza di errori manifesti, saranno vincolanti per i Portatori e per l'Emittente.

Articolo 6

Forma dei Certificati Non vengono rilasciati Certificati in forma cartacea. Il trasferimento dei Certificati viene effettuato con scritture contabili in regime di dematerializzazione in conformità alle regole della Monte Titoli S.p.A.

Articolo 7

Limitazioni alla negoziabilità

1. I Certificati oggetto del presente Programma non sono registrati nei termini richiesti dai testi in vigore del "United States Securities Act" del 1933: conformemente alle disposizioni del "United States Commodity Exchange Act, la negoziazione dei Certificates non è autorizzata dal "United States Commodity Futures Trading Commission" ("CFTC"). I Certificates non possono in nessun modo essere proposti, venduti o consegnati direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America o a cittadini americani.
2. I Certificati non possono essere venduti o proposti in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del "Public Offers of Securities Regulations 1995" e alle disposizioni applicabili del "FSMA 2000". Il prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal "FSMA 2000".

Articolo 8

Pubblicazioni Tutte le pubblicazioni relative ai Certificati verranno fatte tramite il sito internet dell'Emittente www.aletticertificate.it, in relazione ai Certificati oggetto di offerta, e tramite la Borsa Italiana S.p.A., in relazione ai Certificati ammessi alla quotazione.

Articolo 9

Sportello di Pagamento L'Emittente assolve anche le funzioni di sportello di pagamento.

Articolo 10

Giurisdizione e legge applicabile

1. I Certificati e i diritti e doveri da essi derivanti sono regolati dalla legge italiana.
2. Qualsiasi controversia relativa ai Certificati è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano o, per i consumatori, alla competenza del Foro nella cui circoscrizione questi hanno la residenza o il domicilio elettivo.

Articolo 11

Altre disposizioni

1. Qualora una delle disposizioni del presente Regolamento dovesse essere integralmente o parzialmente invalida o inefficace, tale circostanza non avrà influenza sulla validità e/o efficacia delle altre disposizioni. Una disposizione invalida o inefficace verrà sostituita con altra disposizione che realizzi con la massima approssimazione possibile lo scopo commerciale perseguito dalle parti.
2. Le presenti disposizioni regolamentari sono disponibili a richiesta presso gli uffici dell'Emittente e verranno inviate a chiunque ne faccia richiesta.
3. L'Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che ritenga necessarie od opportune al fine di eliminare ambiguità o imprecisioni nel testo. In particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house. Nel caso in cui le modifiche abbiano effetto sulle modalità di esercizio dei diritti dei Portatori, delle stesse sarà data notizia mediante pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale. Negli altri casi l'Emittente provvederà a informare i Portatori dei Certificati con le modalità di cui all'Articolo 8.
4. L'Emittente si riserva di chiedere l'ammissione di tutti i Certificati, o singole serie, alla negoziazione presso altre borse valori europee e di adottare in tale contesto tutte le misure necessarie all'ammissione dei Certificati alla negoziazione nelle singole borse. L'Emittente ha la facoltà di far esercitare il Certificato al Portatore del Certificato anche su sportelli di pagamento stranieri, di pagare l'Importo di Liquidazione in valuta estera nonché di chiedere la valuta locale.
5. L'Emittente può decidere, senza il consenso del Portatore del Certificato, di

aumentare il numero di Certificati emessi, indicato nelle Condizioni Definitive, emettendo altri Certificati aventi le stesse caratteristiche. In tale caso le presenti disposizioni si intendono estese anche a tali Certificati.